

PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI

— — — — —
PRINCIPI GENERALI
— — — — —

1. — ATTUALE ORDINAMENTO VALUTARIO

L'attuale ordinamento valutario italiano trova le sue direttive fondamentali nel decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, nei due decreti ministeriali del 26 ottobre 1967 aventi per oggetto rispettivamente:

- regolamenti valutari e rapporti finanziari con l'estero;
- offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

e nel decreto ministeriale 7 marzo 1974 avente per oggetto:

- norme concernenti l'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani.

Tra le disposizioni di legge emesse in epoca passata, da considerare come parte integrante dell'ordinamento vigente, vanno segnalate le seguenti:

- regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794 e regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, relativi alle violazioni valutarie;
- decreto-legge 27 luglio 1955, n. 586, istitutivo dei conti valutari « 100 per cento »;
- legge 7 febbraio 1956, n. 43, riguardante gli investimenti di capitali stranieri in Italia;
- regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935; decreto-legge luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 343; decreto-legge 28 febbraio 1948, n. 112; legge 12 giugno 1955, n. 481 e decreto ministeriale 23 marzo 1968, tutti relativi al commercio dell'oro.

Particolare rilevanza, data la natura penale della norma, assume oggi il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge 30 aprile 1976, n. 159, 8 ottobre 1976, n. 689 e 23 dicembre 1976, n. 863.

Per il regolamento delle operazioni con l'estero vigono due principi fondamentali:

- a) convertibilità della lira per i non residenti;
- b) scelta della valuta di conto valutario per i residenti.

Il citato decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, introduce e stabilisce un concetto nuovo, quello di « residente », con il quale vengono configurati i destinatari delle prescrizioni valutarie.

Sono « residenti »:

1. le persone fisiche di nazionalità italiana aventi la residenza nel territorio della Repubblica;
2. le persone giuridiche aventi la sede nel territorio della Repubblica;
3. le persone fisiche di nazionalità straniera e gli apolidi aventi la residenza nel territorio della Repubblica, limitatamente all'attività produttrice di redditi ivi esercitata;
4. le persone fisiche di nazionalità italiana, aventi la residenza all'estero, limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica;
5. le persone giuridiche aventi la sede all'estero, limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica.

Non residenti sono tutte le persone, fisiche e giuridiche, che non si trovano nelle accennate condizioni.

I principi essenziali sui quali si basa la citata legge possono così compendiarsi:

a) i residenti non possono compiere atti idonei a produrre obbligazioni fra essi e non residenti se non in base ad autorizzazioni ministeriali; è libera la stipulazione di contratti di importazione ed esportazione di merci, mentre è soggetta ad autorizzazione ministeriale l'esecuzione degli stessi (articolo 1);

b) i crediti dei residenti verso i non residenti debbono essere dichiarati dai titolari con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministero del commercio con l'estero (articolo 2, secondo comma);

c) la riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti nei confronti di non residenti debbono essere effettuati dai residenti con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministero del commercio con l'estero (articolo 2, comma terzo);

d) ai residenti è fatto divieto di possedere quote di partecipazione in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica, nonché titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero, se non in base ad autorizzazione ministeriale (articolo 5);

e) i residenti che, avutane autorizzazione, assumono partecipazioni in società aventi sede fuori del territorio della Repubblica o che divengano proprietari di titoli azionari o obbligazionari emessi o pagabili all'estero, hanno l'obbligo di farne dichiarazione alla Banca d'Italia con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministero del commercio con l'estero (articolo 5, secondo comma);

f) le cessioni, gli acquisti e ogni altro atto di disposizione concernenti le valute estere debbono essere effettuati nel territorio della Repubblica in « contropartita » con l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia e le banche agenti (articolo 7);

g) ai residenti è fatto obbligo di offrire in cessione all'Ufficio italiano dei cambi, a mezzo della Banca d'Italia o delle banche

agenti, le valute estere di cui abbiano acquistato la proprietà (articolo 8).

Per quanto concerne le operazioni di acquisto o cessione di merci con l'estero, esistono autorizzazioni di carattere generale concesse, nella misura dell'80 per cento, a seguito di trattati internazionali. Il 20 per cento del movimento delle merci è regolato da autorizzazioni particolari.

Attese le notevoli autorizzazioni di carattere generale concesse dagli organi competenti e le ampie zone di franchigia previste per le transazioni di minor conto, l'attuale condizione è, quindi, di un regime valutario che, pur se impostato su un insieme di divieti, può, tuttavia, considerarsi in larghissima misura liberistico.

2. — SCAMBI CON L'ESTERO

L'interscambio commerciale (l'importazione, l'esportazione ed il transito delle merci) trova la sua regolamentazione valutaria nell'articolo 2 della legge n. 476 del 6 giugno 1956, nel decreto ministeriale 20 novembre 1967, nonché nel fascicolo dell'Ufficio italiano dei cambi « Scambi con l'estero », contenente le norme per l'attuazione pratica delle singole operazioni, in armonia con i principi di carattere generale.

In particolare l'interscambio mercantile è disciplinato nei due momenti essenziali che lo caratterizzano:

— il movimento delle merci attraverso la linea doganale, in relazione ai « divieti di carattere economico », secondo i quali le importazioni e le esportazioni debbono essere assistite da autorizzazione « generale » o « particolare »;

— il trasferimento del corrispettivo in valuta, in conformità delle disposizioni relative ai « regolamenti valutari ». Queste ultime stabiliscono che gli introiti e gli esborsi di divisa estera di norma avvengano per il tramite di una banca abilitata e che nell'attuale regime di monopolio dei cambi:

a) la valuta ricavata da esportazioni o da altre transazioni ammesse debba essere ceduta contro lire o accreditata in appositi conti (valutari o autorizzati) da utilizzare con determinate formalità;

b) i pagamenti all'estero a fronte di importazioni o di altre transazioni ammesse siano eseguiti con divisa acquistata contro lire o prelevata da conto valutario (o autorizzato).

Al fine di assicurare l'osservanza dei divieti di carattere economico e delle norme sui regolamenti valutari, ciascuna operazione deve essere assistita dal benessere bancario, il quale rappresenta il mezzo che collega operatore, banca intermediaria, dogana e Ufficio italiano dei cambi nei vari momenti del ciclo operativo, assolvendo, in tempi successivi, alle seguenti diverse funzioni:

— costituisce la prova dell'avvenuto esame dell'operazione da parte della banca intermediaria, della riconosciuta regolarità della

transazione e dell'esistenza di tutte le condizioni di diritto e di fatto poste per l'operazione cui si riferisce;

— attesta il diritto dell'operatore ad eseguire l'esportazione o l'importazione della merce e l'impegno assunto da quest'ultimo ad effettuare, nei tempi e nei modi stabiliti, il regolamento valutario (introito o esborso);

— garantisce alla dogana che le formalità valutarie sono state assolte, ponendola in grado di consentire il passaggio della merce attraverso la linea doganale, osservati, tra l'altro, i divieti di carattere economico;

— mette la banca intermediaria in condizioni di tenere in evidenza l'operazione sino alla conclusione e di effettuare al Cambital le prescritte segnalazioni;

— fornisce, a posteriori, al Cambital stesso la prova del regolare svolgimento dell'operazione (o al caso delle eventuali inadempienze verificatesi) e ogni utile elemento ai fini delle rilevazioni statistiche di sua competenza.

3. — DIVIETI DI CARATTERE ECONOMICO

La norma valutaria, nel porre un divieto di carattere generale per l'effettuazione di importazioni ed esportazioni di merci, conferisce altresì al Ministero del commercio con l'estero la facoltà di concedere deroghe a tale divieto in relazione alle esigenze economiche del Paese.

Tali deroghe assumono la forma di autorizzazioni:

a) generali quando consentono che l'importazione o l'esportazione delle merci in esse rientranti avvenga in qualsiasi momento, senza limiti né di valore né di quantità, su presentazione in dogana del solo benessere bancario;

b) particolari per tutte quelle merci che, non comprese tra quelle indicate nelle autorizzazioni generali, abbisognano di volta in volta, oltre che del benessere bancario, di un provvedimento particolare (licenza) che ne consenta l'entrata o l'uscita dal territorio doganale.

Le licenze d'importazione e di esportazione vengono rilasciate dal Ministero delle finanze su autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero.

Comunemente le merci comprese nelle autorizzazioni di carattere generale vengono dette « a dogana », quelle per le quali è necessaria l'autorizzazione particolare sono dette « a licenza ».

Infine, con provvedimento amministrativo, il Ministero del commercio con l'estero può disporre — e tale procedura viene largamente seguita da qualche anno a questa parte — che, per determinati periodi di tempo ed entro i limiti di prefissati contingenti, una o più dogane consentano l'importazione « a dogana » di merci

colpite da divieto (a licenza). Si adotta a tal caso, il sistema della « dogana controllata ».

Il regime doganale delle merci all'importazione e all'esportazione viene indicato in apposite liste merceologiche, denominate « tabelle » le quali sono:

- « negative », quando elencano le merci soggette a divieto;
- « positive », nel caso contrario.

L'ordinamento italiano, che, anche in virtù degli impegni internazionali, come detto, ha raggiunto una larghissima liberalizzazione, impiega attualmente solo le seguenti tabelle negative:

— tabella « *Export* », riguardante le esportazioni verso tutti i Paesi;

— tabella « *A Import* », riguardante le importazioni da tutti i Paesi ad eccezione del Giappone e dei Paesi nei confronti dei quali si applica la tabella *B Import*;

— tabella « *B Import* », riguardante le importazioni da: Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Corea del Nord, Germania Orientale, Polonia, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica Popolare di Mongolia, Romania, Ungheria, URSS, Viet Minh.

Ad integrazione delle suddette tabelle, si deve tener presente il contenuto di varie altre liste merceologiche che impongono trattamenti o adempimenti particolari, per singoli prodotti o nei confronti di alcuni Paesi espressamente indicati, come ad esempio:

— lista delle merci che, pur essendo comprese in tabella *A Import*, sono da considerarsi a dogana quando originarie da determinati Paesi;

— lista delle merci che, pur essendo comprese in tabella *B Import*, sono da considerarsi a dogana quando originarie e provenienti da determinati Paesi cui si applica la tabella stessa;

— elenco delle merci la cui importazione o esportazione è subordinata a determinate formalità o particolari visti e autorizzazioni da rilasciarsi dagli Enti espressamente indicati.

Per gli scambi dei servizi, le liste, a differenza delle tabelle delle merci, sono positive: elencano cioè le operazioni che possono essere fatte.

4. — DOCUMENTI VALUTARI PER GLI SCAMBI CON L'ESTERO

Tutto ciò detto circa il regime doganale dell'interscambio commerciale, non resta che esaminare la parte relativa alle formalità prescritte per:

- a) la compilazione e l'emissione dei moduli valutari;
- b) i movimenti di valuta che detto interscambio determina.

Per l'adempimento di dette formalità l'ordinamento valutario fa ricorso all'intermediazione del sistema bancario (la Banca d'Italia e le banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie, indicate come i tramiti attraverso i quali l'Ufficio italiano dei cambi «effettua all'interno le operazioni di sua competenza») in relazione al già citato articolo 1 del decreto ministeriale 20 novembre 1967, per quanto concerne l'emissione dei moduli valutari, entrato in vigore il 12 gennaio 1968. Con tale decreto sono state apportate alcune modifiche alle norme relative ai documenti valutari al fine di rendere più agevole lo svolgimento delle operazioni commerciali con l'estero.

Ai residenti che intendono effettuare operazioni commerciali con l'estero è fatto obbligo di presentare alla dogana presso la quale deve essere svolta l'operazione il modulo *A Import* o il modulo *A Export* per merci ammissibili all'importazione o all'esportazione sia per diretta concessione della dogana sia su «licenza» rilasciata dal Ministero delle finanze previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero.

I predetti moduli, muniti del visto della dogana, oltre che costituire lo strumento per attestare l'entrata o l'uscita della merce dal territorio nazionale, assolvono — per le operazioni con regolamento posticipato — alla funzione di:

- evidenza degli impegni assunti verso l'estero per l'importazione;
- denuncia di credito all'esportazione.

Sono esenti dalle formalità valutarie di cui sopra le esportazioni e le importazioni di valore fino a lire 1.000.000, sempreché non rappresentino il frazionamento di operazioni superiori a detto limite.

5. — DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO

Come avanti accennato, le importazioni e le esportazioni di merci devono essere assistite da un benestare rilasciato dalla Banca d'Italia o da una delle aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa.

Le norme relative all'impiego di tale benestare sono contenute nel decreto ministeriale 20 novembre 1967.

I moduli valutari attualmente in uso ai sensi del citato decreto sono i seguenti:

a) moduli *A-Import/Export* contraddistinti da due asterischi sono emessi esclusivamente dal Cambital, per l'esecuzione di operazioni con regolamento, nell'interesse delle Pubbliche Amministrazioni o con particolari forme di finanziamento internazionale;

b) moduli *A-Import/Export* «RA» sono di competenza della Banca d'Italia in qualità di rappresentanza dell'Ufficio italiano dei cambi e vengono rilasciati per l'esecuzione di determinate operazioni soggette a specifico controllo (ad esempio: importazioni ed esportazioni franco valuta di merci «a dogana», esportazioni in

temporanea per riparazioni, per conto di committente italiano; esportazioni di merci in temporanea per tentarne la vendita, per prove, per esperimenti, per partecipazioni a fiere, ecc.);

c) moduli *A-Import/Export normali* vengono emessi dalla Banca d'Italia, dalle banche abilitate e dalle altre banche autorizzate dalla Banca d'Italia (intermediari bancari del settore commerciale) per operazioni di valore superiore a lire 2.000.000, qualunque sia la scadenza dell'impegno di regolamento, o di qualsiasi valore se con regolamento in compensazione privata o scambi simili.

I moduli in questione possono essere anche usati per operazioni comprese tra lire 1.000.000 e 2.000.000 in luogo di quelli di procedura speciale di cui appresso, su richiesta dell'operatore.

Tutti e tre i tipi di moduli valutari sopra esaminati constano di n. 4 esemplari, contrassegnati dai numeri progressivi da 1 a 4, i quali debbono essere firmati dall'operatore interessato, o da un suo rappresentante autorizzato, e dalla banca emittente.

L'utilizzo dei vari esemplari è il seguente: l'esemplare n. 4 è trattenuto dall'emittente (Ufficio italiano dei cambi, Banca d'Italia, banca abilitata o autorizzata) all'atto del rilascio; gli esemplari 1, 2 e 3 sono consegnati all'operatore. All'atto dell'utilizzo l'operatore o il suo rappresentante, consegna alla dogana gli esemplari 1, 2 e 3 del benestare unitamente alla fattura (provvisoria o definitiva) e alla licenza ministeriale, ove richiesta. La dogana, riscontra la concordanza dei dati contenuti nel modulo valutario con quelli della « Dichiarazione doganale », dopo aver provveduto a tutti gli adempimenti di sua competenza, appone sui tre fogli di ciascun modulo, nell'apposito spazio, le attestazioni di scarico, convalidandole con il timbro e la firma del funzionario addetto. Eseguite tali operazioni, la dogana trattiene il foglio 3 del modulo valutario per le proprie evidenze, restituisce i fogli 1 e 2 all'operatore o al suo legale rappresentante e trasmette la copia della fattura munita del timbro doganale all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Qualora lo scarico sia parziale la dogana differisce la restituzione agli operatori dei fogli 1 e 2 fino al momento in cui gli interessati effettuano l'ultimo scarico e comunque non oltre i termini di validità dei moduli *A-Import/Export*.

Gli operatori interessati sono tenuti a inoltrare immediatamente i fogli 1 e 2, restituiti dalla dogana, alla banca che ha emesso il benestare. Quest'ultima avrà cura di controllare, sulla scorta del foglio 4 in suo possesso, che i moduli valutari siano stati utilizzati in dogana entro i termini di validità oppure, in caso di mancato utilizzo, che vengano restituiti dall'operatore per l'annullamento o la sostituzione con nuovi moduli. La mancata restituzione dei fogli 1 e 2 da parte dell'operatore, trascorsi i giorni di validità del benestare, costituisce infrazione da segnalare nei modi d'uso all'Ispettorato del Cambital.

Oltre ai formulari sopra considerati sono previsti anche:

d) moduli *A-Import/Export - Procedura speciale*: essi non sono di diretta emissione delle banche, ma vengono presentati dagli operatori direttamente alle dogane senza necessità del preventivo visto bancario e sono utilizzabili per transazioni che, per la modesta

entità o in considerazione della loro particolare natura, il legislatore ha inteso agevolare sottoponendole a formalità meno rigide.

I moduli di « Procedura Speciale » sono impiegati per operazioni (*Import/Export*):

— di valore compreso tra lire 1.000.000 e lire 2.000.000;

— all'importazione di qualsiasi valore, se relativo ad importazioni di legname resinoso o cascami di segheria provenienti da Paesi limitrofi all'Italia, di bestiame vivo (di qualsiasi provenienza), di fosfati, di prodotti ortoflorofrutticoli, volatili domestici, conigli e cacciagione o ad importazioni ed esportazioni « contro assegno » di qualsiasi merce, effettuate per il tramite delle Ferrovie dello Stato.

La procedura speciale si applica altresì alle importazioni di alcune merci, comunque giunte al confine terrestre, quando le dogane lo ritengono necessario per evitare il ritardo nell'inoltro di merci deperibili oppure per snellire il traffico di frontiera.

I moduli di cui trattasi possono inoltre essere impiegati per effettuare l'importazione e l'esportazione di merce quando l'interessato, nei casi di urgenza riconosciuta dalla dogana (ad esempio merce suscettibile di rapido deperimento o documentata scadenza bruciante del termine per la spedizione fissata da aperture di credito), non sia in grado, per giustificati motivi, di produrre in dogana il normale modulo valutario.

Sono escluse dalla procedura speciale:

— le operazioni con regolamento dilazionato (anticipato o posticipato) oltre i termini previsti in facoltà bancaria delle norme *pro-tempore* vigenti;

— le importazioni e le esportazioni « franco valuta » di merci « a dogana ».

I moduli di procedura speciale — che possono essere acquistati presso le banche, le dogane e gli spedizionieri — vengono, in prima fase, compilati e sottoscritti dagli operatori, i quali debbono indicare sugli stessi la banca prescelta per la esecuzione del regolamento valutario; constano di tre fogli, numerati progressivamente da 1 a 3, i quali hanno la seguente destinazione: il foglio 3 è trattenuto dalla dogana all'atto dell'utilizzo; i fogli 1 e 2 sono consegnati all'operatore che è tenuto a inoltrarli immediatamente alla banca prescelta per il regolamento.

Nei casi di urgenza, riconosciuta dalle dogane, l'operatore che non sia in grado, per giustificati motivi, di produrre all'atto della operazione doganale il prescritto benestare bancario, munito del visto bancario, può essere ammesso alla presentazione di modulo di procedura speciale, fermo restando l'obbligo dell'esibizione dell'autorizzazione ministeriale, quando prescritta.

6. — COMPILAZIONE ED UTILIZZO DELLE DENUNCE E BENESTARE BANCARI

La compilazione dei benestare bancari, per la quale sono raccomandate la massima accuratezza e precisione, è affidata alle ban-

che che devono provvedervi con proprio personale tenendo presenti le seguenti principali avvertenze:

— va indicata in modo esatto la ditta o la ragione sociale dell'operatore — che, salvo autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, deve essere « residente » — nonché il relativo numero di posizione meccanografico, assegnato dalla Camera di commercio, industria e artigianato, con gli estremi dell'iscrizione all'apposito albo previsto per la specifica categoria;

— il valore della merce deve essere quello reale e corrispondere, per le operazioni a fermo, al prezzo effettivamente concordato fra le parti e per le operazioni in conto deposito o per la vendita in commissione al prezzo del giorno dell'operazione, quando si tratti di prodotti non deperibili, o al presunto ricavo, per le merci deperibili;

— la qualità e quantità della merce deve essere specificata in lingua italiana, usando per l'indicazione della qualità la terminologia della Tariffa generale dei dazi doganali e la numerazione ivi riportata;

— negli appositi spazi vanno trascritti gli estremi delle autorizzazioni ministeriali e dei nulla osta di altri enti, quando previsti;

— l'utilizzo in dogana dei moduli valutari, ed eventualmente delle licenze ministeriali relative, può avvenire, sia rispetto al valore che alla quantità della merce, entro determinati limiti di tolleranza, in più o in meno.

Le banche si debbono astenere dal consegnare i moduli *A-Import/Export* in bianco agli operatori; solo eccezionalmente, qualora ne ravvisino una effettiva necessità e comunque assumendo nei confronti dell'Ufficio italiano dei cambi diretta responsabilità per qualsiasi inconveniente, possono far luogo alla consegna in bianco del beneplacito contro impegno da parte dell'operatore di presentarli per la firma di convalida o di restituirli, se non utilizzati, entro il termine di quindici giorni dalla consegna.

È comunque vietato in modo assoluto alle banche di consegnare moduli valutari in bianco già muniti di firma della banca stessa.

7. — CARATTERISTICHE COMUNI AI MODULI VALUTARI

Le caratteristiche comuni a tutti i moduli valutari sono le seguenti:

a) vengono emessi solo al nome di residenti in Italia, fatta eccezione per le operazioni di importazione e di esportazione nell'ambito della CEE, di prodotti ammessi alla particolare disciplina comunitaria dei mercati nei diversi settori agricoli per le quali il beneplacito possono essere intestati anche a nominativi « residenti » in uno dei Paesi membri della Comunità economica europea;

b) hanno una validità di 60 giorni dalla data della loro emissione, termine entro il quale la ditta interessata dovrà effettuare le operazioni doganali (1). Qualora per l'esecuzione dell'operazione sia richiesta la licenza ministeriale d'importazione o di esportazione il termine di validità del benestare non può essere posteriore a quello della licenza. Pertanto, nel caso che la licenza venga a scadere prima della normale validità del documento valutario, anche il termine di utilizzo di quest'ultimo sarà opportunamente abbreviato;

c) sono utilizzabili presso qualsiasi dogana anche frazionatamente, fino ad un massimo di 8 operazioni; effettuata però una prima operazione presso una dogana, i moduli non possono essere trasferiti ad altre dogane per il successivo utilizzo.

8. — CONTROLLO E SEGNALAZIONI DELLE BANCHE

Le banche sono tenute a segnalare all'Ufficio italiano dei cambi tutti i regolamenti relativi a ciascuna operazione di importazione ed esportazione di merci.

Nel caso che il regolamento valutario avvenga prima del rilascio del benestare, e quindi prima dell'importazione o della esportazione della merce, la banca segnala l'esito o l'introito di valuta con moduli di notifica bancaria denominati « Mod. *B-Import* » o « Mod. *B Export* ». La segnalazione dei pagamenti concernenti operazioni di valore compreso fra 500 mila ed 1 milione di lire, eseguibili senza presentazione in dogana di denuncia-benestare, viene fatta dalle banche con modulo *B Import-Export* « Statistico ».

Copia del predetto modulo « B » viene tenuta in evidenza dalla banca in attesa che la ditta interessata effettui l'importazione o l'esportazione della merce.

Ciò premesso, quando la banca riceve i fogli 1 e 2 del benestare utilizzato in dogana, trattiene per le proprie evidenze l'esemplare 2, mentre per l'esemplare 1 opera come appresso:

— quando il regolamento valutario è già avvenuto, invia, entro il giorno 15 del mese successivo il foglio all'Ufficio italiano dei cambi, previa annotazione — nell'apposito spazio — degli estremi del regolamento valutario e della notifica bancaria (in questo caso il mod. non è considerato ai fini della quadratura per la quale l'Ufficio si avvale dei Mod. *B Import-Export*);

— quando il regolamento valutario deve ancora avvenire, trattiene presso di sé l'esemplare 1 fino al momento in cui il regolamento stesso viene effettuato, dopo di che lo invia per la quadratura all'Ufficio italiano dei cambi con indicazione — nell'apposito spazio — della valuta esitata o introitata.

(1) Per le importazioni è ammesso dalle dogane l'utilizzo dei relativi benestare fino a 30 giorni dalla data di scadenza.

Per le operazioni il cui regolamento posticipato è previsto in più rate, la banca, non potendo trasmettere il foglio 1 fino a quando l'operazione non è totalmente regolata, provvede a segnalare per la quadratura i pagamenti parziali mediante emissione di notifiche bancarie — Mod. *B Import-Export* — contraddistinte dalla dicitura *pro-forma* e barrate da due linee diagonali.

Su tali moduli, del tutto identici a quelli usati per la notifica dei pagamenti anticipati, figurano indicati, tra l'altro, la data dell'avvenuta operazione doganale e gli estremi del benessere utilizzato per l'importazione od esportazione della merce. Il foglio 1 annotato del pagamento a saldo sostituisce per tale quota il Mod. *B Import-Export* ed entra quindi tra i documenti di quadratura per il mese considerato.

Le banche, quando dall'esame di idonea documentazione tragano convincimento che gli impegni assunti dall'operatore a fronte di importazioni ed esportazioni di merci non possono essere totalmente o parzialmente assolti, hanno facoltà di procedere sotto la propria responsabilità allo scarico degli impegni stessi, provvedendo ad annotare sui relativi moduli valutari nello spazio « note » la causale del maggiore o minore introito od esborso.

Nei casi in cui l'operatore non adempia agli impegni assunti sul piano doganale o valutario, entro i termini previsti dalle disposizioni *pro-tempore* vigenti che decorrono, rispettivamente dalla data del regolamento anticipato delle merci ovvero da quella dell'importazione o esportazione delle stesse, la banca deve segnalare all'Ufficio (Servizio ispettorato) l'inadempienza totale o parziale con Mod. 18 Isf., esprimendo anche parere sulle giustificazioni addotte e sulla documentazione esibita. Con tale modulo vanno altresì segnalati ulteriori movimenti successivi alla prima segnalazione.

Comunque, la banca alla scadenza dell'impegno, deve, entro 15 giorni successivi, invitare l'operatore ad assolverlo con lettera raccomandata contenente l'avvertenza che, trascorsi infruttuosamente 15 giorni (festivi compresi) dalla data dell'invito, l'inadempienza verrà segnalata all'Ufficio per il seguito di competenza.

L'invio delle segnalazioni, onde trattasi deve essere effettuato quindicinalmente e cioè:

— il 15 del mese per le inadempienze accertate nella seconda quindicina del mese precedente;

— il 30 del mese per le inadempienze accertate nella prima quindicina del mese in corso.

9. — OPERAZIONI DOMICILIATE

Con il termine « domiciliazione » si vuole intendere la responsabilizzazione di una banca abilitata circa l'adempimento degli impegni che sorgono in relazione ad una specifica operazione. Sono definite « domiciliate » le operazioni di importazione o di esportazione di merci e servizi il cui regolamento valutario è previsto, in

via anticipata o posticipata, oltre i normali termini entro i quali le banche possono operare di iniziativa.

Rientrano quindi fra dette operazioni quelle eseguibili o previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio ovvero previa autorizzazione dell'Ufficio o del Ministero del commercio con l'estero.

Il volume di tali operazioni è pertanto controllato dalle autorità responsabili e ciò non solo perché i crediti e i debiti che da esse sorgono incidono sul mercato monetario e finanziario interno, ma anche perché rappresentano uno strumento attraverso il quale l'economia italiana concede o ottiene crediti a breve, medio e lungo termine a o da altri paesi.

I crediti per forniture di merci e per l'esecuzione di lavori all'estero infine, quando coperti dalla garanzia assicurativa prevista dalla legislazione italiana (attualmente dalle leggi n. 131 del 28 febbraio 1967 e n. 221 del 12 aprile 1973), possono beneficiare di un tasso di finanziamento agevolato attraverso il Mediocredito Centrale che si avvale di fondi di bilancio e, in caso di sinistro (mancato incasso in Italia per i diversi motivi previsti dalla legge), sono, per la quota garantita, liquidati ai rispettivi titolari con fondi di bilancio gestiti dall'INA.

Lo svolgimento delle operazioni in parola è quindi sottoposto a particolari rilevazioni al fine di compilare situazioni periodiche che servono non solo a rendere più agevole il controllo valutario delle operazioni stesse, ma anche a disporre di elementi per la determinazione globale, in uno con quelli relativi ad altri crediti o prestiti, della esposizione italiana verso i singoli paesi, particolarmente utili in vista di accordi intergovernativi di finanziamento o di rifinanziamento o per la concessione di nuovi crediti.

La modulistica relativa alle importazioni ed alle esportazioni (o esecuzione di lavori) con pagamento anticipato o posticipato oltre i termini consentiti dalle disposizioni *pro-tempore* vigenti, è identica a quella in uso per le operazioni normali, con la differenza che sui benestare e sulle notifiche bancarie deve essere apposto in alto a sinistra sopra il numero di serie dei moduli il « numero di riferimento » assegnato dall'Ufficio a ciascuna operazione domiciliata.

Altra particolarità riguarda la destinazione delle parti 1 e 2 dei Modd. *A Import-Export*: anziché il foglio 1, la banca deve rimettere immediatamente all'Ufficio il foglio 2 munito delle attestazioni doganali e ciò per consentire la tempestiva rilevazione delle importazioni e delle esportazioni eseguite sulle operazioni in parola. I fogli 1 invece vengono trattenuti dalla banca a corredo del dossier che essa costituisce per ogni operazione domiciliata, in quanto tutti i regolamenti valutari relativi vanno segnalati con Modd. *B Import-Export*.

Le segnalazioni che le banche debbono altresì inviare all'Ufficio per consentire il controllo sullo svolgimento delle operazioni onde trattasi sono le seguenti:

Mod. 1 SDC per le esportazioni e lavori all'estero;

Mod. 2 SDC per le importazioni;

Mod. 1 TRANS per merci estere ad integrazione di forniture di merci italiane.

a) *Segnalazione di carico (1 SDC e 2 SDC).*

È compilata dalla banca nello stesso giorno in cui essa effettua il suo primo intervento in merito alla specifica operazione. Tale intervento può essere rappresentato da un atto relativo o ai pagamenti (apertura di credito, finanziamento, pagamento parziale da segnalare a mezzo *B Import/Export*) ovvero a un movimento di merci (utilizzo doganale di Mod. *A Import/Export*).

La segnalazione in parola deve essere compilata dalla banca con la massima accuratezza in tutte le voci che la compongono per il valore complessivo della fornitura, se questa è interamente domiciliata su una sola banca, per le singole quote, nel caso in cui la fornitura sia invece domiciliata su più banche.

In particolare deve essere indicato il dettaglio dei pagamenti e delle relative scadenze che compongono l'ammontare della fornitura (pagamenti anticipati, contestuali e posticipati), gli interessi, nonché le spese accessorie (di montaggio, di collaudo e di collaborazione tecnica). Le spese di trasporto e di assicurazione, quando comprese nella fornitura, devono essere riportate nel valore della merce.

b) *Mod. 99 domiciliata.*

Compilato nella parte A, tale modulo deve essere inviato all'Ufficio, da parte della banca domiciliataria, entro un mese da ciascuna rata scaduta e non pagata, relativa ad esportazioni con pagamento dilazionato oltre i termini consentiti. In tale modulo devono essere indicati oltre agli elementi concernenti la rata stessa anche il numero di riferimento della domiciliata.

L'invio della segnalazione in parola non esonera la banca dalla compilazione del Mod. 18 ISP, che deve essere inviato al Servizio ispettorato dell'Ufficio secondo le procedure previste dalle norme in vigore.

Compilato nella parte B, deve essere invece inviato immediatamente all'Ufficio per segnalare l'avvenuto regolamento a scarico di quanto comunicato con il precedente Mod. 99 (parte A).

c) *Mod. 1 TRANS.*

Tale modulo è usato prevalentemente per la segnalazione di operazioni di commercio di transito.

Nell'ambito di operazioni domiciliate deve invece essere utilizzato nei soli casi in cui la fornitura italiana all'estero è integrata da merci acquistate in paesi terzi.

La banca è tenuta ad inviare tale modulo non appena eseguito il pagamento della merce acquistata all'estero, indicando il numero di riferimento della domiciliata. Tuttavia se il pagamento di cui trattasi è parziale la banca dovrà segnalare i singoli pagamenti con moduli *standard* (ugualmente indicando il numero di riferimento della domiciliata) e il saldo con il Mod. 1 TRANS che in questo caso dovrà contenere tutti gli elementi comunicati con i precedenti moduli *standard*.

10. — PROROGA DEI TERMINI DI REGOLAMENTO — MOD. 88 SCE (STATISTICHE COMMERCIO ESTERO)

La banca deve inviare all'Ufficio tale modulo per la segnalazione contestuale delle proroghe da essa accordate in base alle norme in vigore agli impegni assunti dall'esportatore con regolamento posticipato entro i termini prescritti, impegni che quindi non sono stati segnalati con Mod. 1 SDC.

Quando si verifica l'introito del regolamento prorogato e segnalato con il predetto Mod. 88 SCE la banca invia all'Ufficio il previsto modulo *B/Export pro-forma* (2) indicandovi gli estremi del Mod. 88 SCE emesso in precedenza.

N.B. — Attualmente tale modulo non viene utilizzato in quanto la normativa vigente non prevede per le banche la possibilità di concedere proroghe di iniziativa.

11. — OPERAZIONI A TERMINE SU MERCI PRESSO LE BORSE ESTERE

Come è noto, la funzione principale del mercato a termine delle merci è quella di consentire la copertura dal rischio di variazione dei prezzi delle merci stesse.

In base alla nostra regolamentazione è consentito alle ditte italiane industriali e commerciali del settore dei metalli non ferrosi (rame, stagno, piombo, zinco e nichelio) e alle sole ditte industriali dell'argento, del palladio e del platino, nonché del cacao, delle lane e del cotone, di operare a termine su determinate borse estere.

Dalle operazioni a termine di cui trattasi debbono intendersi escluse quelle non aventi lo specifico scopo di copertura contro i rischi delle fluttuazioni dei prezzi: restano quindi escluse le operazioni aventi carattere speculativo.

Per le operazioni a termine dei metalli non ferrosi le domande di autorizzazione debbono essere inoltrate all'Ufficio italiano dei cambi per il tramite delle rispettive associazioni di categoria che, oltre a fornire ogni utile elemento di valutazione circa la capacità, l'attrezzatura, la serietà, ecc. delle ditte, dovranno certificare le eventuali riserve di metallo esistenti presso le medesime, nonché gli impegni eventuali di queste connessi a lavorazioni e forniture o ad acquisti di metalli destinati all'importazione.

Dette operazioni devono essere trattate esclusivamente presso il *London Metal Exchange* di Londra e *Commodity Exchange Inc.* di New York per rame, stagno, piombo, zinco, argento (per quest'ultima anche presso i seguenti *Bullion Brokers* di Londra: Mocatta e

(2) Fra i regolamenti di importazioni e di esportazioni che hanno luogo prima delle relative operazioni doganali le banche devono inviare le normali notifiche *B Import/Export*, per i regolamenti di importazioni e di esportazioni che hanno già avuto luogo le banche inviano invece all'Ufficio le notifiche suddette distinte dalla dicitura *pro-forma*.

Goldsmid; Sharps, Pixley e Company; Samuel Montagu e Co. Ltd) e presso il *New York Mercantile Exchange* per palladio e nichelio.

Anche per le operazioni a termine del cacao presso le borse di Londra e Parigi, delle lane sui mercati di Londra, Anversa, Roubaix-Tourcoing, New York e Sidney e del cotone sui mercati di New York e Londra-Liverpool, le domande all'Ufficio dovranno essere presentate per il tramite delle Associazioni di categoria.

Per le lane ed il cotone la facoltà di operare è riservata alle ditte che gestiscono stabilimenti di filatura e di tessitura e possono operare entro un *plafond* annuo fissato in una cifra corrispondente ad un quarto del consumo per ogni unità produttiva (fuso per filatura e telaio per tessitura).

La chiusura di ogni operazione a termine deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio italiano dei cambi con indicazione del conteggio finale e quindi dei relativi trasferimenti valutari riguardanti le differenze di prezzo, la restituzione dei pegni e dei depositi.

12. — ISTITUTI DELL'ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE

Esistono particolari autorizzazioni per le esportazioni:

— in conto commissione: l'operatore italiano spedisce merce al proprio commissionario con l'impegno che questa venga venduta al prezzo più vantaggioso (Conto commissione);

— in conto deposito: la merce viene spedita ad un depositante che comunicherà l'esito dell'operazione quando sarà riuscito a venderla (Conto vendita).

Importazione ed esportazione in temporanea che può essere:

— in proprio: quando l'importatore acquista la proprietà della merce;

— per conto: quando la merce rimane di proprietà dell'estero.

L'emissione del benestare bancario deve tener conto del regolamento che può essere:

— anticipato;

— posticipato,

rispetto al passaggio della merce al confine doganale (veggasi scambi con l'estero).

Il pagamento anticipato fatto contro documenti rappresentativi della merce è considerato anticipato.

Per tali anticipazioni esistono appositi moduli di notifica bancaria che a fine mese vengono inviati all'Ufficio italiano dei cambi.

Anche nel settore del movimento dei capitali il sistema delle autorizzazioni ha raggiunto valori notevoli.

Bisogna distinguere fra movimenti monetari e movimenti di capitale.

a) Movimenti monetari.

I residenti non possono tenere rapporti con banche estere se non in possesso di particolari autorizzazioni.

Le banche agenti hanno completa autonomia per regolare le transazioni con non residenti. Hanno l'obbligo di non superare il massimale operativo per gli scoperti di conto che non possono superare i 5.000.000 di lire.

L'autorità valutaria italiana, con il sistema delle autorizzazioni alle banche, si è assicurata la politica della manovra dell'attività delle banche stesse che vengono autorizzate a seconda delle necessità a contrarre debiti o crediti. In questo momento, data la situazione politica generale del sistema creditizio, è fatto divieto alle banche di assumere impegni creditorî e possono solo assumere impegni debitori.

b) Movimenti di capitale.

Anche in tale settore abbiamo un'autorizzazione di ordine generale per l'introduzione di valuta e di ordine particolare per l'esportazione di capitali con liberalizzazione per certi Paesi e certe partecipazioni dirette (investimenti diretti che riguardano interessi di italiani all'estero).

Gli istituti finanziari, per investire all'estero, hanno bisogno di speciali autorizzazioni.

Con il sistema delle autorizzazioni il nostro sistema valutario è diventato meno rigido in quanto consente la scelta di molte possibilità di regolamento.

13. — FORME DI REGOLAMENTO

Le operazioni con l'estero possono avere le seguenti forme di regolamento:

a) regolamento con accredito o addebito in conti esteri, aperti presso banche agenti da non residenti (conti in lire alimentabili con ricavi di transazioni dall'estero con l'Italia);

b) utilizzazione di una qualsiasi delle valute di conto valutario o altra valuta con la clausola però della cessione della valuta all'Ufficio italiano cambi da parte del residente, della dichiarazione dei titoli e di altri valori allo stesso ufficio), con la denuncia della sua posizione debitoria e creditoria.

Tali valute vengono immesse in particolari conti che possono essere di diretta acquisizione o cedute ad altro operatore creando così i conti valutari di giro.

In sintesi: il conto valutario può essere di diretta acquisizione o di giro.

Nel primo caso ne beneficerà l'esportatore che potrà utilizzare la valuta per tutte le causali ammesse dall'ordinamento valutario italiano; nel secondo caso se ne avvarrà l'importatore che non potrà cederlo a terzi contro lire né convertire in altra valuta.

In base alla legge della domanda e della offerta si crea un vero e proprio mercato di conto valutario.

Tutti i regolamenti devono sottostare al controllo della Banca d'Italia che viene espletato tramite le banche agenti.

14. — ORGANI DI CONTROLLO DEI CAMBI E LORO ATTRIBUZIONI

— *Ministero del commercio estero (Mincomes).*

Organo governativo, preposto alla regolamentazione degli scambi internazionali, costituito con decreto legge 22 dicembre 1945, n. 809 con lo scopo di provvedere, attraverso le Direzioni generali in cui è articolato (3):

a) al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di importazione e di esportazione ed alla disciplina delle operazioni relative;

b) alla trattazione delle convenzioni e degli accordi internazionali, che abbiano per oggetto scambi di merci ed i relativi servizi ed i pagamenti che ne conseguono;

c) alla disciplina dei movimenti valutari concernenti le importazioni e le esportazioni di merci ed alla distribuzione, ai fini del pagamento delle importazioni, dei mezzi valutari sia provenienti dalle esportazioni sia da altre disponibilità assegnate dal Ministero del tesoro;

d) all'esame e approvazione di operazioni di finanziamento relative a scambi di merci con l'estero;

e) alla definizione ed all'esecuzione di qualsiasi altra forma di intesa o accordo riflettenti l'approvvigionamento del Paese;

f) alla trattazione dei problemi concernenti il commercio di deposito, di transito ed ogni altra forma di attività intermediaria.

Il Ministero del commercio estero, organo centrale, non dispone di emanazioni periferiche; per cui esercita la sua funzione amministrativa nel settore ad esso facente capo attraverso gli enti (Ufficio italiano cambi, ICE, Banca d'Italia) e le banche autorizzate di cui si dirà appresso.

— *Ministero del tesoro.*

Vigila sull'attività dell'Ufficio italiano dei cambi nell'amministrazione delle riserve valutarie ed ha una specifica competenza, con compiti deliberativi, in materia di operazioni finanziarie con l'estero e di « contenzioso valutario ».

(3) Le competenze delle varie direzioni generali e dei servizi del Mincomes sono specificate sui decreti ministeriali 3 agosto 1966 e 14 settembre 1966.

— Ministero delle finanze.

Emette provvedimenti, di concerto col Ministero del commercio estero, in relazione ai divieti di carattere economico e, tramite le dogane, controlla i movimenti di merci e di valute attraverso la linea doganale.

* * *

Sembra opportuno richiamare qui l'attenzione sulla competenza valutaria assegnata dal decreto legge 17 luglio 1947, n. 691, al « Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio », per tutte le questioni in cui vi sia connessione tra la politica creditizia e la politica valutaria; di tale comitato — composto da vari ministri tecnici tra cui quello del commercio estero — fa parte il governatore della Banca d'Italia.

— Ufficio italiano dei cambi (UIC oppure Cambital).

Istituito, in sostituzione del vecchio INCE, con decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, come ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro ed avente i seguenti compiti, secondo l'articolo 2 del citato decreto:

« L'Ufficio ha per scopo di acquistare e di vendere a pronti ed a termine oro, divise estere, biglietti di Stato e di banca esteri, titoli esteri e italiani emessi all'estero, titoli italiani emessi in valuta estera e di eseguire in genere tutte le operazioni collegate ai suoi fini.

Fino a quando durerà il monopolio dei cambi, è riservato all'Ufficio italiano dei cambi il commercio delle divise e di qualsiasi altro mezzo che possa servire per pagamenti all'estero, in tutte le possibili forme.

L'Ufficio ha il monopolio del commercio dell'oro, per quanto si riferisce agli acquisti ed alle vendite dell'oro all'estero. Esso può proporre al Ministro del tesoro norme intorno al commercio dell'oro all'interno volte ad assicurare il suo monopolio del commercio dell'oro con l'estero.

L'Ufficio effettua all'interno le operazioni di sua competenza a mezzo della Banca d'Italia e delle banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie.

Per la consecuzione dei suoi fini l'Ufficio può costituire all'estero uffici in concorso o d'intesa con la Banca d'Italia ».

L'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 2 del proprio Statuto, è rappresentato ai fini operativi dalla Banca d'Italia, le cui filiali assumono così la qualifica di « Rappresentanze ».

Il fondo di dotazione dell'Ufficio è conferito dalla Banca d'Italia, il cui Governatore presiede il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio stesso.

La competenza dell'Ufficio, oltre a quella genericamente indicata nel decreto di costituzione e nello Statuto comprende:

— compiti operativi nel commercio dei cambi (in particolare l'Ufficio italiano dei cambi amministra le disponibilità valutarie del

Paese, effettuando all'estero impieghi di tali disponibilità; interviene, tramite la Banca d'Italia, per regolare all'interno l'andamento del mercato dei cambi);

— la diramazione alle banche agenti, a mezzo di apposite circolari, delle disposizioni emanate dal Ministero del commercio estero, disposizioni che vengono poi riepilogate nei vari fascicoli pubblicati dal Cambital stesso;

— il controllo sulla attività valutaria svolta dalle banche, allo scopo di accertare che le stesse osservino le disposizioni vigenti;

— la raccolta, a mezzo di appositi moduli di segnalazione predisposti dalle banche, dei dati relativi ai movimenti valutari ai fini della compilazione della bilancia valutaria dei pagamenti;

— compiti ispettivi;

— i regolamenti valutari delle operazioni che interessano le pubbliche amministrazioni.

— *Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).*

Già creato sotto altro nome nel 1919, vide riorganizzata la propria struttura con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 2 gennaio 1947, n. 8, quale Ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Mincomes, con il compito di promuovere e sviluppare gli scambi commerciali tra l'Italia e gli altri paesi, con particolare riguardo all'esportazione di prodotti italiani.

Da sottolineare l'opera che svolge l'Istituto per la ricerca e la selezione dei mercati di sbocco, per la raccolta di informazioni circa tali mercati ad uso degli operatori interessati, per l'azione di propaganda e di diffusione dei prodotti nazionali mediante l'organizzazione di manifestazioni fieristiche all'estero.

15. — INTERMEDIARI IN CAMBI

Banca d'Italia.

Ha una particolare fisionomia nell'ambito dell'ordinamento valutario; oltre ai compiti di banca agente, sono ad essa affidate funzioni di alta responsabilità, che la pongono su un piano intermedio tra gli organi valutari e le altre banche. La legislazione valutaria addirittura la considera alla stregua dell'UIC, indicandola, insieme a quest'ultimo, come ente cui può essere delegata dal Mincomes e dal Ministero del tesoro la facoltà di concedere autorizzazioni ai sensi dell'articolo 13 della legge istitutiva, in considerazione della sua qualità di Banca centrale, di organo di vigilanza e delle sue specifiche competenze nel campo monetario e finanziario.

Circa i rapporti che legano l'UIC e la Banca d'Italia, va notato che, mentre il primo può considerarsi una emanazione della seconda — da cui riceve i mezzi necessari per il conseguimento dei suoi fini e con la quale condivide l'alta direzione tecnica — la Banca d'Italia, a sua volta, in qualità di intermediaria in cambi, soggetta alla legi-

slazione valutaria, viene a trovarsi in posizione di subordinazione rispetto al Cambital come organo esecutivo del Mincomes e del Ministero del tesoro.

Sul piano operativo-valutario la Banca d'Italia ha una sfera di azione assai estesa: interviene sul mercato dei cambi a pronti per conto dell'UIC, svolge operazioni speciali con le banche centrali estere e con organismi internazionali di cui gestisce i conti; effettua investimenti all'estero per conto dell'UIC; amministra le riserve auree ufficiali; presta la sua collaborazione al Mincomes e all'UIC in materia normativa; nomina le banche agenti e gli altri intermediari in cambi; esegue le negoziazioni di valuta; amministra depositi di titoli esteri per conto dell'UIC e della Cassa per il Mezzogiorno.

Banche agenti (indicate anche come banche abilitate).

Sono nominate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale del 17 maggio 1945, n. 331 « Costituzione dell'UIC »; hanno facoltà di compiere in via autonoma, facendo capo direttamente all'UIC, tutte le operazioni in cambi previste dalle disposizioni vigenti (accogliere depositi in valuta da residenti e in valuta e in lire da non residenti; emettere moduli valutari, eseguire operazioni in cambi in proprio e per conto di terzi sia sul mercato interno che su quelli esteri; intrattenere conti in valuta presso corrispondenti esteri; accordare finanziamenti in valuta a clientela residente e non residente, eseguire operazioni a termine contropartite italiane ed estere, eccetera).

Con interpretazione estensiva del citato articolo 2 — convalidata dal parere del Mincomes — la Banca d'Italia può autorizzare le banche non comprese tra le agenti:

a) a fungere da « Centri raccolta valute », con obbligo di effettuare i riversamenti a banca « agente » e con possibilità di avvalersi di specifiche facoltà accessorie;

b) a svolgere la funzione di rilasciare benestare all'esportazione e all'importazione facendo capo, per i relativi regolamenti valutari, a una banca « agente » preventivamente designata.

Alle banche suddette è inoltre consentito di effettuare:

1) finanziamenti in valuta a esportatori e importatori nazionali utilizzando:

facilitazioni di credito accordate da banche agenti;

cessioni di dollari da parte dell'UIC;

linee di credito di banche estere;

2) sconto di effetti in valuta ad esportatori nazionali con divisa ottenuta mediante ricorso ad una delle fonti previste nel precedente punto 1;

3) concessione di linee di credito in lire a banche estere utilizzabili esclusivamente per aperture di credito a vista e per pagamenti in favore di esportatori nazionali;

4) accensione di conti e depositi « capitale »;

- 5) accettazione e rilascio di garanzie nei confronti dell'estero;
- 6) invio, per l'incasso, di tratte, effetti e documenti a carico dell'estero.

Gli intermediari medesimi sono tenuti ad osservare le disposizioni pro-tempore vigenti in materia di posizione in cambi e di posizione netta verso l'estero e possono intrattenere direttamente rapporti con il Mincomes e con l'UIC per quel che concerne sia l'esecuzione di operazioni subordinate all'autorizzazione di detti organi, sia le segnalazioni riflettenti l'attività valutaria svolta.

La Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale del 21 marzo 1974 « Norme concernenti l'offerta in cessione allo Ufficio italiano dei cambi delle valute estere », ha facoltà di autorizzare altresì soggetti non bancari (agenzie di viaggio, enti, società, alberghi e privati) a operare quali Centri raccolta valute, abilitandoli all'acquisto di divisa estera con l'obbligo di farla affluire alla gestione ufficiale tramite banca agente. A tali « Centri » può essere consentito eccezionalmente anche di effettuare « cessioni » di valuta per viaggi e turismo.

16. — INTERSCAMBIO MERCANTILE

Nell'apposito fascicolo dell'UIC « Scambi con l'estero » le operazioni relative all'interscambio mercantile con l'estero sono classificate in:

A) *Importazioni ed esportazioni.*

1) In via definitiva, con regolamento se danno luogo ad introiti od esborsi di valuta, oppure « franco valuta » se non comportano movimenti valutari. Le operazioni con regolamento possono essere contrattate « a fermo », in « conto commissione » o in « conto deposito ».

2) In via temporanea, in proprio con o senza regolamento, e « per conto ». Le temporanee, in relazione alla disciplina istituzionale stabilita sotto l'aspetto doganale dal decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 e dai successivi regolamenti si distinguono in:

Importazioni temporanee « in proprio » (con e senza regolamento): considerate alla stregua delle importazioni in via definitiva, in quanto chi le esegue acquista la proprietà della merce oggetto dell'operazione, per impiegarla nella fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione.

Importazioni temporanee per la lavorazione (comprese le riparazioni) « per conto » di committenti esteri: la merce oggetto dell'operazione ed i prodotti ottenuti dalla lavorazione rimangono di proprietà del committente estero, il quale corrisponde all'operatore italiano un compenso per la prestazione ricevuta.

Esportazioni temporanee (in proprio) effettuabili in base a speciali concessioni (per tentare la vendita, per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, a titolo di campione, eccetera).

Esportazioni temporanee per la lavorazione per conto di committenti italiani (comprese le riparazioni): la merce oggetto dell'operazione resta di proprietà dell'esportatore italiano, che corrisponde all'estero un compenso per la lavorazione e si impegna ad effettuare la reimportazione della merce.

B) *Importazioni ed esportazioni connesse con l'esercizio della « navigazione ».*

1) Acquisto e vendita di natanti, riparazioni navali, eccetera.

Import/export di natanti; esportazione di materiali occorrenti alla riparazione delle navi battenti bandiera nazionale o estera; importazioni di materiali fuori uso sbarcati da navi nazionali o estere in riparazione o demolite; importazioni delle « eccedenze di cambusa »; acquisti all'estero da parte di armatori nazionali di provviste di bordo o di pezzi di ricambio.

Sono altresì contemplate differenti modalità per la costituzione, a bordo di navi di linea, nazionali ed estere, di « bottega di bordo ».

2) Bunkeraggi.

Rifornimenti di carburanti e lubrificanti a navi ed aerei, nazionali ed esteri, nei porti o aeroporti italiani, nonché i prestiti di prodotti petroliferi tra compagnie italiane e straniere.

3) Provveditorie marittime.

L'argomento concerne le scorte di merci — costituite in magazzino doganale — che i provveditori marittimi utilizzano per effettuare « provviste di bordo » a navi ed aerei, nazionali ed esteri, in Italia.

Ai fini delle disposizioni valutarie relative ai tre precedenti alinea sono considerate:

navi nazionali, le navi di qualsiasi bandiera gestite da persone fisiche o giuridiche residenti (con sede) in Italia;

navi estere, le navi di qualsiasi bandiera gestite da persone fisiche o giuridiche residenti (con sede) all'estero;

aerei nazionali ed esteri, gli aerei appartenenti a persone fisiche o giuridiche residenti (con sede), rispettivamente, in Italia o all'estero.

C) *Commercio di transito.*

Per commercio di transito viene inteso l'acquisto di merce estera che un operatore italiano effettua da un venditore estero e la rivendita della stessa ad un acquirente, pure estero, anche se la merce non transita per l'Italia; di regola il prezzo di vendita all'estero deve essere superiore al prezzo d'acquisto, rappresentando la differenza l'utile del transitario.

Le operazioni di transito possono essere effettuate da « transitari abituali » (titolari di apposito conto in valuta autorizzato, per i quali sono previste particolari agevolazioni) e da « transitari occasio

nali»; se hanno per oggetto merci che toccano il territorio italiano si distinguono, dal punto di vista doganale, in:

1) transito diretto, per merci estere che giungono in Italia con originaria destinazione al transito per l'estero, anche se la destinazione finale non sia esplicitamente indicata nei relativi documenti di accompagnamento (esempio Genova transito, Venezia punto franco, eccetera), purché le merci stesse non ricevano all'arrivo in Italia una destinazione doganale intermedia in attesa di quella definitiva;

2) transito indiretto:

per merci estere introdotte, in attesa di definitiva destinazione, nei punti franchi, nei depositi franchi, nei magazzini retti a regime di deposito o nei magazzini o depositi doganali di ogni specie;

per merci estere, comunque giacenti negli spazi doganali siano arrivate con originaria destinazione per l'Italia.

Sono altresì previste determinate modalità per il transito in Italia di merci « di proprietà dell'estero », che non comportano ovviamente movimenti a valere sulla gestione valutaria italiana, salvo il compenso spettante alla ditta nazionale intermediaria.

17. — NEGOZIAZIONE DELLE VALUTE

Gli introiti e gli esborsi di valuta di « residenti » nei confronti dell'estero e gli acquisti e le vendite di valuta delle banche abilitate nei confronti: di residenti, di non residenti, di altre banche abilitate, di banche estere ed infine dell'UIC determinano il mercato delle valute e sono disciplinati da:

decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 e successive variazioni;

decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

decreto ministeriale 26 ottobre 1967, « Norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero », modificato con decreti ministeriali del 20 e 31 gennaio 1973;

decreto ministeriale 26 ottobre 1967 « Norme concernenti l'offerta in cessione all'UIC delle valute estere », modificato con decreti ministeriali del 20 e 31 gennaio 1973.

I suddetti decreti stabiliscono i seguenti principi fondamentali, i quali, nell'ambito dell'ordinamento vigente, disciplinano la negoziazione delle valute estere.

Obbligo della offerta in cessione.

I residenti hanno l'obbligo di offrire in cessione all'UIC, a mezzo della Banca d'Italia o delle banche abilitate, le valute estere determinate con i decreti del Mincomes (articolo 8, primo comma, della legge n. 476 del 1956).

L'offerta in cessione ha luogo con le modalità stabilite dal Mincomes stesso, oppure, quando le valute siano quelle determinate ai

sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 (e successive variazioni), con le modalità stabilite dal decreto legge medesimo (articolo 8, secondo comma, della legge n. 476 del 1956).

Con autorizzazioni ministeriali possono essere concesse deroghe al citato obbligo (articolo 8, terzo comma, della legge n. 476 del 1956).

L'offerta in cessione di cui sopra — la quale si estrinseca con accreditamento nei conti valutari (ordinari e finanziari) — deve essere effettuata nel termine di sette giorni decorrente dalla data in cui i residenti abbiano acquistato la proprietà delle valute estere o dalla data in cui i proprietari delle valute estere siano divenuti residenti ai sensi della legge n. 476 del 1956).

L'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 159, ha fissato il termine per la cessione all'UIC delle valute, ai fini penali, in 30 giorni.

Determinazione delle valute.

Le valute estere che debbono essere offerte in cessione all'UIC, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 476 del 1956, sono quelle descritte nell'articolo 1 del decreto ministeriale 21 marzo 1974.

Valute di conto valutario e altre valute

Le valute di conto valutario debbono essere versate alla Banca d'Italia o a una banca abilitata, ai fini dell'accREDITAMENTO in conti soggetti alla disciplina del decreto legge 28 luglio 1955, n. 586. Tali conti vengono denominati « conti valutari » (da cui derivano le definizioni ricorrenti di « valute di conto valutario » e di « mercato dei conti valutari ») distinti in « ordinari » e « finanziari ».

Le valute diverse da quelle di conto valutario sono versate alla Banca d'Italia o a una banca abilitata per la vendita immediata su una qualsiasi delle piazze estere ove esse siano negoziabili contro una delle valute di conto valutario e per l'accREDITAMENTO del ricavo in « conti valutari » (articolo 2 decreto ministeriale 21 marzo 1974).

Le valute di conto valutario possono essere utilizzate dal titolare del conto, entro il periodo di tempo stabilito, ai fini di pagamenti all'estero per le causali ammesse, o cedute alla Banca d'Italia o alle banche abilitate, le quali destinano le valute acquistate per farne cessione, mediante accREDITAMENTO in « conti valutari », a residenti; questi ultimi sono obbligati ad utilizzare dette valute per il regolamento di operazioni ammesse entro il termine di validità del conto (legge 4 febbraio 1960 che modifica l'articolo 2 del decreto-legge 28 luglio 1955); trascorso tale termine i titolari dei conti valutari sono tenuti a cedere le valute non utilizzate all'UIC (articolo 5 stesso decreto-legge).

Le Banche possono altresì acquistare valute di conto valutario da « non residenti » per destinarle agli scopi previsti al paragrafo precedente (citata legge 4 febbraio 1960) e, al fine di facilitarne le operazioni di acquisto e cessione, negoziarle fra di loro, con l'UIC e con banche dell'estero (articolo 4, decreto-legge suddetto).

Le valute di conto valutario sono quotate presso tutte le borse valori; il corso ufficiale delle valute di conto valutario ordinario — che

è quello medio risultante, per ciascuna valuta, dalle quotazioni di chiusura delle borse di Roma e Milano (articolo 3, stesso decreto-legge) — è giornalmente accertato dall'UIC e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*.

Attualmente, come risulta dall'articolo 1 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, le valute di conto valutario sono le seguenti: dollaro USA, dollaro canadese, franco svizzero, corona danese, corona norvegese, corona svedese, fiorino olandese, franco belga, franco francese, lira sterlina, marco germanico, scellino austriaco, escudo portoghese, peseta spagnola e yen giapponese.

In base alla deroga all'obbligo dell'offerta in cessione, prevista dall'articolo 8, ultimo comma, della legge n. 476 del 1956, il Mincomes consente che, in luogo dei cennati conti valutari, determinate categorie di operatori residenti intrattengano, presso la Banca d'Italia o le banche abilitate, per i loro ricorrenti introiti ed esiti valutari, conti denominati conti autorizzati in valuta di conto valutario e conti vari in valuta.

Le banche presso le quali sono aperti i conti valutari (e quelli autorizzati) hanno l'obbligo di controllare che l'utilizzo delle somme accreditate nei conti stessi abbia luogo in conformità delle disposizioni emanate dal Mincomes (articolo 6, decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586).

Biglietti di Stato e di banca esteri.

Per quanto concerne in particolare i biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 476 del 1956, il Mincomes ha disposto che la Banca d'Italia e le banche abilitate possano:

1) acquistarli:

da residenti, a fronte di esportazioni o in base ad autorizzazione ministeriale. In tal caso i bonifici delle valute di conto valutario sono accreditati in tali conti limitatamente a quelli che rispetti nel paese di emissione sono liberamente accreditabili in conti dell'estero, presso banche del paese stesso, e convertibili in qualsiasi altra valuta al cambio ufficiale. I bonifici nelle altre valute sono dalle banche accettati per la conversione in valuta di conto valutario e per l'accreditamento in conto valutario;

da residenti, contro lire, a fronte di servizi resi o di beni ceduti a non residenti in temporaneo soggiorno in Italia (articolo 3 della legge n. 476 del 1956), oppure a titolo gratuito o in base ad autorizzazione ministeriale;

da non residenti che sono temporaneamente in Italia, qualunque sia lo scopo del loro soggiorno, contro lire o contro altra valuta estera;

2) cederli:

a residenti che si recano all'estero oppure per il pagamento, sempre da parte di residenti, di altre operazioni effettuate in conformità di autorizzazione ministeriale;

a non residenti, per riconversione di lire provenienti da negoziazioni di valuta;

3) negoziarli tra di loro, con l'UIC e con le banche dell'estero.

Le contrattazioni di bonifici esteri sono effettuate a parte nelle borse valori e, pertanto, determinano corsi che sono accertati e iscritti nei listini di Borsa separatamente da quelli riguardanti le valute di conto valutario. Dette contrattazioni avvengono con riferimento al mercato delle valute di conto finanziario quando abbiano per oggetto bonifici delle valute di conto valutario che, spediti nel paese di emissione, siano liberamente accreditabili in conti convertibili.

18. — OPERAZIONI A TERMINE EFFETTUATE DALLE BANCHE

Le banche abilitate possono stipulare contratti di acquisto e di vendita « a termine » di valuta di conto valutario con clientela residente che sia in grado di documentare l'esistenza di un futuro impegno di regolamento o di una futura disponibilità di valuta, in relazione ad operazioni ammesse; i contratti relativi — che prevedono semplicemente la consegna della valuta da una parte e delle lire dall'altra alla scadenza del « termine », ad un cambio prefissato e che perciò sono definiti « a termine secco » o « outright » — non possono avere durata superiore ai 180 giorni.

Le banche suddette possono, altresì, effettuare, in contropartita con altre banche abilitate o con proprie corrispondenti dell'estero, acquisti e vendite a « termine secco » di valuta contro altra valuta di conto valutario o contro lire, allo scopo di sistemare la loro posizione in cambi, o operazioni a termine con contemporanea contropartita a pronti (riporti o *swaps*) per impiegare, a seconda della convenienza, rispettivamente su mercato interno o su quello estero, disponibilità in lire o in valuta, mantenendo pareggiata la suddetta posizione. Ai fini di tali ultime operazioni l'UIC fissa alle banche un massimale « pronto contro termine » entro il quale deve essere contenuta l'eccedenza delle operazioni a termine con copertura a pronti.

19. — ALTRE OPERAZIONI CONSENTITE DIRETTAMENTE ALLE BANCHE ABILITATE

1) *Finanziamenti in valuta a clientela residente.*

Sono consentiti in valuta di conto valutario, e di regola con durata di 180 giorni, per operazioni di carattere commerciale e per altre causali, ad importatori ed esportatori e a titolari di conti autorizzati in valuta; nei confronti di esportatori, spedizionieri e transitori possono altresì essere scontati effetti in valuta a carico dello estero.

2) *Linee di credito con l'estero.*

Possono essere:

concesse linee di credito in lire, e in valuta a banche e a primaria clientela dell'estero, per finanziamento, nelle forme bancarie

usuali, di operazioni commerciali e di spese accessorie all'interscambio commerciale, alle quali partecipa un residente e di operazioni commerciali alle quali non partecipa un residente;

accettate linee di credito in lire e/o in valuta estera concesse da banche estere, utilizzabili, nelle usuali forme bancarie, per operazioni di natura commerciale.

3) *Garanzie bancarie.*

Nei confronti dell'estero possono essere, accettate e rilasciate, per le causali indicate dall'UIC; in tutti gli altri casi, previa autorizzazione del Mincomes.

20. — CONTI E DEPOSITI BANCARI SOGGETTI A CONTROLLO VALUTARIO

I conti e depositi previsti dall'ordinamento valutario italiano sono distinti in conti e depositi di pertinenza italiana (in valuta) e di pertinenza estera (in lire e in valuta), a seconda che siano intestati a « residenti » o a « non residenti »; quelli di pertinenza italiana sono consentiti in deroga all'obbligo dell'offerta in cessione come accennato in precedenza.

Di regola l'apertura dei predetti conti e depositi è riservata alla Banca d'Italia e alle banche abilitate; fanno eccezione:

i « conti capitale » in lire, i quali — sotto il controllo della Banca d'Italia — possono essere intrattenuti da qualsiasi banca italiana non abilitata;

i conti « avarie generali » in valuta intestati alle compagnie di « assicurazione » e di « navigazione », che possono essere aperti anche presso banche estere;

i conti autorizzati esteri in valuta intrattenuti all'estero dalle compagnie di « assicurazione » e di « navigazione ».

21. — CONTI E DEPOSITI DI PERTINENZA ITALIANA IN VALUTA

1) *Conti valutari.*

I conti valutari possono essere intestati soltanto a « residenti », esclusi le banche italiane e gli intestatari di conto autorizzato o speciale in valuta, i quali ultimi possono ottenerne l'apertura in relazione ad attività diversa da quella per cui sono titolari di conto autorizzato o speciale. I conti valutari hanno una validità (riferita ad ogni singola posta di accreditamento) di sette giorni con decorrenza dal primo giorno successivo a quello dell'accREDITAMENTO per la valuta di diretta acquisizione e per gli acquisti contro lire (interne o di conto estero); per le conversioni di altra valuta di conto valutario detta validità è la stessa della valuta ceduta. Trascorso il termine di sette giorni senza averla utilizzata, la valuta di conto valutario diventa valuta di conto valutario di giro.

La valuta di giro può essere utilizzata soltanto nel diretto interesse del cessionario, non è più convertibile ed ha validità di due giorni.

Le valute non utilizzate nel termine prescritto devono essere cedute, entro il secondo giorno feriale successivo a quello di scadenza, all'UIC, che le acquista sulla base del minor cambio medio giornaliero verificatosi tra il giorno dell'accreditamento nel conto e quello della effettiva offerta in cessione (articolo 5 decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586).

Le operazioni che si possono fare su questi conti sono quasi tutte quelle ammesse dalla prassi bancaria in genere. In questi conti vengono accreditati gli importi relativi a ricavi di esportazioni. Vengono infine accreditati con valuta proveniente da negoziazione di lire di conto estero. Il conto valutario deve essere acceso qualora la banca conceda il finanziamento sia all'importatore che all'esportatore. Quando il conto è aperto all'importatore la valuta è di giro; quando invece il conto è aperto all'esportatore la valuta si dice che è di diretta acquisizione. La valuta di diretta acquisizione può essere utilizzata per tutte le causali ammesse dall'ordinamento valutario italiano, mentre quella di giro non può essere ceduta a terzi contro lire e non può essere convertita in un'altra valuta. I motivi sono chiaramente intuibili e tendono ad evitare la speculazione e la mancata cessione.

Per quanto riguarda la validità di questi conti valutari le norme sono diventate più severe negli ultimi anni; infatti prima la validità delle partite accreditate in questi conti era di sei mesi, poi ridotti a un mese, poi a quindici giorni ed infine ad una settimana. I termini sono stati ridotti perché gli operatori potevano speculare sulla rivalutazione di una valuta approfittando dell'oscillazione dei cambi.

Il conto valutario è tenuto con una scheda e non può andare mai a debito, deve essere sempre a credito (disposizione prevista nel fascicolo istruzione alle banche) e non può mai funzionare come un conto corrente.

2) *Conti autorizzati: compagnie di navigazione marittima, aerea, imprese assicuratrici, spedizionieri, transitari, provveditorie marittime e bunkeratori.*

Come detto in precedenza, i conti autorizzati sono consentiti dal Mincomes ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 467 del 1956; essi sono riservati alle predette categorie di operatori, in quanto esplicano una particolare attività che dà luogo a ricorrenti introiti ed esborsi di valuta, sono soggetti a preventiva autorizzazione del Mincomes (previo parere dell'UIC per la navigazione e l'assicurazione e negli altri casi delle « rappresentanze ») che in sede di concessione fissa un massimale di giacenza ed hanno validità annuale (30 giugno) prorogabile dall'UIC per delega.

I « conti autorizzati » possono essere intrattenuti presso due (eccezionalmente tre) banche abilitate della stessa piazza; alle compagnie di assicurazione e alle compagnie di navigazione è consentito di intrattenere, per le loro particolari occorrenze, anche i conti autorizzati all'estero.

La loro validità è di un anno, tacitamente rinnovabile.

Viene fissato un massimo di giacenza in dollari e quando la posizione rispetto a tale massimale è eccedente, le banche sono obbligate a negoziare tali eccedenze, immediatamente, sul mercato dei conti valutari.

3) *Conti vari in valuta.*

Sono i conti in valuta aperti presso le banche abilitate con finalità e caratteristiche diverse come di seguito precisato.

Conti speciali in valuta, occorrenti per lo svolgimento di operazioni particolari e soggetti ad autorizzazione del Mincomes in cui sono indicati gli scopi e i limiti della concessione.

Conti transitori in valuta, avarie generali, istituibili, per il regolamento di avarie, presso banca abilitata in qualsiasi valuta su autorizzazione delle rappresentanze, a seguito di richiesta e al nome dei liquidatori di avaria, e presso banche estere, al nome dei *trustees* in proprio o congiuntamente con i liquidatori.

Conti di attesa ordinari, intrattenuti dalle banche abilitate d'iniziativa al nome di residenti beneficiari di rimesse dall'estero in valuta, delle quali non sia possibile stabilire subito la causale.

La valuta accreditata deve permanere nel conto lo stretto tempo necessario per gli accertamenti circa la natura della rimessa, comunque non oltre novanta giorni (salvo proroga dell'UIC), trascorsi i quali viene girata a conto valutario. I conti di attesa non possono in nessun caso assumere il carattere di conto corrente, con successive operazioni di accreditalmento e di addebitamento.

4) *Depositi di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero.*

Destinati ad accogliere presso banca abilitata, ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 1975 — per la custodia e l'amministrazione — i titoli suddetti appartenenti a residenti. Possono essere intrattenuti all'estero soltanto dalle banche abilitate, al proprio nome (con indicazione sotto rubrica degli aventi diritto).

22. — CONTI E DEPOSITI DI PERTINENZA ESTERA IN LIRE

Come già detto, sono i conti e i depositi bancari di accertata pertinenza estera, cioè intestati a « non residenti ». La loro costituzione trova fondamento giuridico in norme amministrative più volte modificate in passato e, da ultimo, con decreto ministeriale 21 marzo 1974, il quale precisa che la riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti di residenti nei confronti di non residenti, a qualsiasi titolo, possono essere effettuati oltre che in valuta anche in lire, attraverso i conti (esteri e capitale) in lire aperti al nome di non residenti presso la Banca d'Italia e le banche abilitate.

È consentita l'apertura di conti e depositi « interni » al nome di « non residenti », a condizione che l'alimentazione dei conti avvenga con lire provenienti da negoziazione di valuta o girate da « conto estero ».

Le rappresentanze diplomatiche estere e i rispettivi funzionari, per le loro disponibilità in lire, e gli agenti italiani all'estero (cioè i funzionari dello Stato e i dipendenti di organizzazioni, enti, eccetera, aventi sede in Italia, che si trovano in missione all'estero, anche in via continuativa, con retribuzione a carico della gestione valutaria italiana) possono intrattenere presso le banche italiane soltanto conti e depositi « interni ».

Sui conti in lire di pertinenza estera sono ammesse le operazioni previste dalla usuale prassi bancaria, sulla scorta di idonea documentazione, nell'intesa, peraltro che:

le relative disponibilità, una volta prelevate, perdono la caratteristica di lire dell'estero;

gli utilizzi — fatta eccezione per gli scoperti transitori di corriere — possono effettuarsi solo nei limiti delle effettive disponibilità.

I conti medesimi si suddividono nelle seguenti categorie:

1) conti esteri (intrattenuti d'iniziativa dalle banche abilitate), in relazione alla dichiarata « convertibilità esterna » della lira le disponibilità di tali conti sono trasformabili sul mercato dei conti valutari ordinari in una qualsiasi delle valute di conto valutario; in conseguenza i conti esteri in lire sono utilizzabili per il regolamento di tutte le operazioni con « non residenti » relative a transazioni commerciali e a partite invisibili correnti;

2) conti capitale, aperti d'iniziativa dalle banche abilitate — e, su autorizzazione delle « rappresentanze », da tutte le altre banche — sono alimentabili e utilizzabili per tutte le causali riflettenti movimenti di capitali di pertinenza di « non residenti ». Le disponibilità di tali conti possono ovviamente essere convertite in valuta di conto valutario finanziario sull'apposito mercato;

3) conti speciali, con caratteristiche diverse, a seconda delle possibilità di costituzione e di utilizzo, e regolati come segue:

— conti speciali ex decreto legge 2 marzo 1948, n. 211: riguardano lo stralcio degli investimenti esteri in Italia effettuati in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1956, n. 43;

— conti speciali legge 7 febbraio 1956, n. 43: riguardano gli investimenti esteri in Italia e sono aperti presso le banche abilitate;

— conti speciali di organizzazioni ed enti con finalità di carattere internazionale, sottoposti a preventiva autorizzazione del Ministero del commercio estero ed intrattenuti di regola presso banche abilitate al nome della sede in Italia di organizzazioni che, entro o fuori dello Stato, esplicano attività in conformità di leggi speciali o convenzioni interstatali;

— conti speciali transitori: sono destinati ad eliminazione più o meno prossima. Aperti per particolari necessità. Tra essi meritano attenzione quelli — tenuti normalmente dalla Banca d'Italia — nei quali vengono accreditati i valori provenienti da « sequestri valutari ». Tali valori, in attesa della definizione del relativo contesto, sono

trattenuti a disposizione del Ministero del tesoro, a garanzia delle eventuali pene a carico del trasgressore. (Va detto che, a rigore, i conti in parola, benché classificati tra quelli di pertinenza estera, non sono da considerare tali quando riguardano valori sequestrati a nominativi italiani).

I depositi di pertinenza estera sono rappresentati dai:

— depositi capitale, aperti liberamente presso qualsiasi banca (presso quelle diverse dalle abilitate di regola su autorizzazione delle rappresentanze) per l'amministrazione di titoli azionari o obbligazionari italiani appartenenti a « non residenti »;

— depositi speciali, corrispondenti ad alcune categorie di conti speciali e da costituirsi presso banche abilitate, tranne quelli relativi a valori provenienti da sequestro valutario, riservati alla Banca d'Italia.

23. — CONTI E DEPOSITI DI PERTINENZA ESTERA IN VALUTA

Le banche abilitate sono facoltizzate ad intrattenere:

— conti stilati in qualsiasi valuta estera, intestati a persone fisiche o giuridiche di qualsiasi nazionalità con residenza o sede all'estero e, nei casi ammessi, a cittadini stranieri residenti in Italia;

— depositi di titoli stilati in qualunque valuta estera, intestati a « non residenti ».

I conti sono così distinti:

1) conti esteri in valuta di conto valutario rappresentano uno dei canali attraverso i quali le banche italiane effettuano la raccolta di fondi esteri, ai fini degli impieghi in valuta; nessuna limitazione ovviamente, è posta per l'utilizzo degli stessi;

2) conti esteri in altre valute;

3) conti di attesa (estero), costituiti a fronte di rimesse di valuta dall'estero a favore di « non residenti », per il regolamento di operazioni ammesse dalle norme vigenti o per le quali le banche non siano ancora in possesso di istruzioni circa la destinazione della rimessa;

4) depositi dell'estero in valuta di accertata pertinenza e di documentato possesso di persone fisiche o giuridiche con residenza (o sede) all'estero e di cittadini stranieri con residenza in Italia, non soggetti a particolare autorizzazione per la loro apertura né ad alcun vincolo nei movimenti.

24. — CONTI IN VALUTA DELLE BANCHE

Oltre ai conti in valuta e in lire indicati nei capitoli che precedono, costituiti presso le banche italiane abilitate al nome della clientela residente e non residente, sono da menzionare i conti in valuta delle banche, i quali rappresentano gli strumenti attraverso cui

le stesse svolgono la loro attività operativa, sia all'interno che all'estero, e concorrono a formare la « posizione in cambi » delle banche medesime.

Di tale posizione giova ricordare, in particolare:

a) *all'attivo*:

1) i conti aperti presso corrispondenti esteri (saldi attivi), nei quali affluiscono le disponibilità liquide (a vista); gli investimenti in divisa estera a breve; i crediti per utilizzo di linee di credito accordate all'estero; gli incassi di effetti e documenti scontati;

2) la cassa valute;

3) i conti che evidenziano i crediti verso la clientela, residente e non residente, e verso i corrispondenti italiani (banche-UIC);

4) i conti per valuta a ricevere (a termine), da residenti e non residenti;

b) *al passivo* (esclusi i conti intestati a clientela residente e non residente già citati nei precedenti capitoli):

1) i conti che espongono i debiti verso i corrispondenti italiani (banche-UIC) e verso corrispondenti esteri per utilizzo di linee di credito ricevute;

2) i conti per valuta a consegnare (a termine) a residenti e non residenti.

25. — CONTI E DEPOSITI
PREVISTI DALL'ORDINAMENTO VALUTARIO

di pertinenza italiana

C/valutari

C/autorizzati in valuta	(Italia delle compagnie di navigazione (Estero) delle compagnie di navigazione (Italia) delle imprese assicurative (Estero) delle imprese assicurative di altre aziende		
	conti speciali in valuta conti transitori in valuta avarie generali		
C/ e depositi vari in valuta	conti di attesa (Italia)	} ordinari altri	} spedizionieri commercio in transito
	conti diversi in valuta depositi di titoli azionari e obbligazioni emessi o pagabili all'estero		
C/ in valuta di banche	conti in valuta di c/ valutario con banche dell'estero	} c/ di corrispondenza c/ anticipi su linee di credito	} ordinari vincolati in collaterali vincolati con investimenti a breve
	conti in valute varie con banche dell'estero		
	conti di corrispondenza con banche italiane	} disponibili a vista vincolati a breve termine c/ tratte c/ anticipi in valuta c/ anticipi su c/ autorizzati	
	conti con clientela		
	corrispondenti esteri - conto effetti all'incasso portafoglio estero		
	conti con cambiali	} c/ operazioni varie c/ regolamento c/ valutari scaduti	
	cassa valute		


di pertinenza estera

in lire	C/ esteri C/ capitale	transitori	di accertamento o presunta pertinenza estera costituiti con disposizione particolare e generale compagnie estere di navigazione diversi (compendio violazioni valutarie - trattenute dalle Dogane)
	C/ speciali	per indennizzi a cittadini delle Nazioni Unite ai sensi del Trattato di Pace di Organizzazioni ed Enti con finalità di carattere internazionale cinematografia c/ e depositi decreto-legge 2 marzo 1948, n. 211 c/ e depositi lire speciali legge 7 febbraio 1956, numero 43	
	Depositi capitale	ex decreto-legge 2 marzo 1948, n. 211 legge 7 febbraio 1956, n. 43	
in valuta	Depositi speciali	transitori	di accertata o presunta pertinenza estera costituiti con disposizione particolare o generale effettuati presso le Dogane di titoli di circolazione estera diversi
		per indennizzi a cittadini delle Nazioni Unite ai sensi del Trattato di Pace	
	- conti e depositi dell'Estero in valuta	di c/ valutario in altre valute	
	- conti di attesa estero		
	- depositi dell'estero in valuta		


26. — ELENCO DELLE MERCI CHE POSSONO ESSERE IMPORTATE
IN ITALIA MEDIANTE IMPIEGO DI MODULI DI « PROCEDURA
SPECIALE »

- carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate;
- pollame vivo o macellato;
- pesci freschi o refrigerati;
- pesci semplicemente salati o in salamoia, affumicati o secchi, compresi nella voce dog.03,02;
- uova in guscio fresche o conservate;
- formaggi in genere;
- prodotti ortofrutticoli freschi (ortaggi e frutta fresca);
- prodotti ortofrutticoli allo stato secco (datteri);
- patate da seme o da consumo;
- orzo;
- segala;
- malto;
- carbon fossile;
- ligniti;
- carbon coke;
- legna da ardere;
- materiali di ghisa, di ferro e di acciaio (voce dog.73,01; 73,18);
- cellulosa e pasta di legno;
- cartaccia da macero;
- concimi chimici naturali;
- vetro in lastre;
- pelli bovine;
- carbone vegetale;
- foraggi e mangimi per bestiame (compreso latte in polvere per uso zootecnico, previa denaturazione — v.d. 04,02 — A — II);
- essenze legnose (compresi i legni di faggio, rovere, noce e di altre qualità);
- legname resinoso anche se proveniente da paesi diversi da quelli limitrofi all'Italia;
- spato fluore (v.d. 25,31), magnesite calcinata, magnesite oleata (v.d. 15,19);
- materiali refrattari (v.d. 69,02);
- latte fresco per uso alimentare;
- burro.

**SCHEMA DELLE OPERAZIONI MERCANTILI CON L'ESTERO
IMPORTAZIONE**



SCHEMA DELLE OPERAZIONI MERCANTILI CON L'ESTERO
ESPORTAZIONE



VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

29. — QUADRO SINOTTICO DELLE OPERAZIONI MERCANTILI CON L'ESTERO

a — importazione

DEFINITIVA	Con esito di valuta	Acquisto a fermo	con pagamento « anticipato » con pagamento « anticipato c/ documenti »	(1)
				Acquisto in c/ commissione
TEMPORANEA	Senza esito di valuta	Acquisto in c/ deposito	con pagamento « posticipato » con pagamento « posticipato »	(3)
				Senza regolamento - Con costituzione di contropartita con l'estero
DEFINITIVA	Con esito di valuta	Franco valuta - Senza costituzione di contropartita con l'estero	con pagamento « anticipato » con pagamento « anticipato c/ documenti »	(5)
				Acquisto a fermo
TEMPORANEA	Senza esito di valuta	Senza regolamento - Con costituzione di contropartita con l'estero	con pagamento « posticipato »	(7)

b — esportazione

DEFINITIVA	Con introito di valuta	Vendita a fermo	con pagamento « posticipato » con pagamento « posticipato c/ documenti »	(1)
				Vendita in c/ commissione
TEMPORANEA	Senza introito di valuta	Vendita in c/ deposito	con pagamento « posticipato » con pagamento « posticipato »	(3)
				Senza regolamento - con costituzione di contropartita con l'estero
DEFINITIVA	Con introito di valuta	Franco valuta - Senza costituzione di contropartita con l'estero	con pagamento « posticipato »	(5)
				Senza regolamento - Con costituzione di contropartita con l'estero
TEMPORANEA	Senza introito di valuta	Senza regolamento - Con costituzione di contropartita con l'estero	con pagamento « posticipato »	(7)

**IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE IN DEFINITIVA
RISPETTIVAMENTE CON ESITO O INTROITO DI VALUTA**

(1) Acquisto o vendita a fermo. Si ha l'acquisto o la vendita « a fermo » quando il contratto fissa in via definitiva i termini della compravendita della merce e la data di scadenza dei pagamenti.

(2) Acquisto o vendita in conto commissione. L'acquisto o la vendita « in conto commissione » si ha quando il contratto — che viene stipulato tra un fornitore estero o italiano e un commissionario dell'altro paese — prevede che la merce sia spedita a quest'ultimo con il compito di esitarla a rischio e pericolo del venditore mediante licitazione o vendita al meglio sul mercato. Questa forma di contratto si applica prevalentemente alle merci deperibili e specialmente ai prodotti ortofrutticoli.

(3) Acquisto o vendita in conto deposito. Si ha l'acquisto o la vendita « in conto deposito » quando il contratto — che viene stipulato tra un fornitore estero o italiano ed un rappresentante nell'altro Paese — prevede che la merce sia spedita a quest'ultimo con il compito di esitarla entro un determinato periodo di tempo (tre, sei, dodici mesi) e al prezzo convenuto.

Il depositario assume l'impegno di trasferire il ricavato mano a mano che effettua la vendita e, trascorso il periodo pattuito, di restituire la merce rimasta invenduta. Questa forma di contratto si applica, per particolari esigenze commerciali, a specifici prodotti quali vernici, prodotti chimici, coloranti per tinteggiatura di stoffe, libri, riviste, ecc.

**IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE IN DEFINITIVA
RISPETTIVAMENTE SENZA ESITO O INTROITO DI VALUTA**

(4) Importazione o esportazione senza regolamento. Sono chiamate « senza regolamento » quelle operazioni che, pur non provocando alcun movimento di valuta, danno luogo — nei confronti dell'estero — ad una contropartita e cioè alla costituzione di debiti o di crediti o alla loro estinzione. Casi molto comuni di operazioni del genere sono — ad esempio — le importazioni e le esportazioni di macchinari a titolo di investimento, le importazioni e le esportazioni per compenso di mediazioni.

(5) Importazione o esportazione franco valuta. Sono denominate « franco valuta » quelle operazioni che non provocano alcun movimento di valuta, né danno luogo ad alcuna contropartita nei confronti dell'estero. Si citano, ad esempio, le merci ricevute o inviate in regalo, in eredità o come campioni gratuiti.

**IMPORTAZIONE IN TEMPORANEA
CON ESITO DI VALUTA**

(6) Si tratta, in genere, di materie prime o semilavorate che vengono importate per subire una lavorazione o un riconfezionamento ed essere poi riesportate (temporanee « in proprio »).

Le merci oggetto di queste importazioni temporanee sono regolate valutariamente e pertanto: ai fini doganali, le relative importazioni si differenziano da quelle in definitiva perché al momento della introduzione della merce nel territorio italiano l'importatore deve versare, in luogo dei diritti doganali, una cauzione che gli sarà restituita quando avrà provveduto alla riesportazione entro i termini di scadenza della bolletta doganale di temporanea importazione; ai fini valutari queste importazioni sono considerate alla stregua di quelle in definitiva fermo restando però l'obbligo della riesportazione, salvo autorizzazione degli Organi competenti alla trasformazione della temporanea in definitiva.

IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE IN TEMPORANEA, RISPETTIVAMENTE SENZA ESITO O INTROITO DI VALUTA


Questo tipo di operazioni « senza regolamento » (e cioè che non provocano un movimento di valuta ma danno tuttavia luogo alla costituzione di una contropartita nei confronti dell'estero) si suddivide nei seguenti due sottogruppi:

(7) merci importate o esportate in temporanea per tentarne la vendita, per prova, per esperimento o per la partecipazione a Fiere.


Qualora tali merci vengano vendute, la temporanea importazione o esportazione deve essere trasformata in definitiva;

(8) merci importate o esportate per essere sottoposte ad una lavorazione per conto del committente estero o italiano e successivamente riesportate o reimportate (temporanea per la « lavorazione per conto »). Il pagamento viene effettuato da parte del committente estero o italiano per il servizio ricevuto (compenso di lavorazione) mentre la merce rimane di proprietà del committente stesso.


**DESTINAZIONE DEI 4 FOGLI CHE COMPONGONO CIASCUN
MOD. A IMPORT ED A EXPORT**



**DESTINAZIONE DEI 3 FOGLI CHE COMPONGONO CIASCUN
MOD. A IMPORT ED A EXPORT PROCEDURA SPECIALE**



DESTINAZIONE DEI 3 FOGLI CHE COMPONGONO CIASCUN MOD. A IMPORT E B EXPORT



Vedere N. B. a pagina seguente.

N.B. - La Banca che effettua il regolamento valutario, qualora non si identifichi con quella che ha emesso il benestare, dovrà trasmettere a quest'ultima il foglio 2 della notifica bancaria (Mod. B Import/B Export ordinario o pro-forma) per metterla in grado di effettuare le annotazioni di scarico sul Mod. A Import/A Export foglio 1 e 3. Per le operazioni esenti da formalità valutarie le banche debbono ugualmente segnalare all'UIC gli introiti o gli esiti di valore da lire 500.000 a lire 1.000.000, con il foglio 1 di uno speciale modulo denominato B « Statistico ».

PARTE SECONDA

TECNICA VALUTARIA
(ELEMENTI FINALIZZATI)

TECNICA VALUTARIA
(ELEMENTI FINALIZZATI)

1. — GESTIONE VALUTARIA DELLE BANCHE - POSIZIONE IN CAMBI

In relazione alle disposizioni che impongono l'intermediazione del sistema bancario per tutte le operazioni in divisa estera, presso le banche abilitate (Banca d'Italia e banche agenti) si accentrano giornalmente tutti gli ordini di acquisto e di vendita in valuta, sia a pronti che a termine, nell'interesse di operatori « residenti » e di clientela « non residente » (banche e operatori privati).

Tutto ciò determina il costituirsi, presso esse banche, di un complesso di attività e passività in valuta estera che rappresenta la « posizione in cambi ».

Tale « posizione » deve essere giornalmente pareggiata o limitata, per il complesso pronto e termine, ad ammontare plus o minus globalmente di trascurabile rilievo, salvo deroga espressamente concessa dall'UIC a detenere una posizione *plus* costituita da dollari USA ceduti direttamente dall'UIC stesso a determinate condizioni (massimale pronto e termine). Il pareggiamento va effettuato distintamente per attività e passività in dollari USA, valute CEE e altre valute di c/valutario, tenendo separate gestioni per i conti valutari ordinati e i conti valutari finanziari.

Le poste attive e passive da prendere in considerazione per il calcolo della posizione in valuta sono quelle figuranti nel modulo 5M - ordinario e finanziario - (che le banche sono tenute ad inviare mensilmente all'UIC), del quale si indicano qui di seguito le voci principali:

1) attivo

saldi attivi (presso corrispondenti esteri e presso la banca);
crediti verso corrispondenti esteri (linee di credito);
crediti verso clientela (residente o non residente);
crediti verso corrispondenti italiani (banche e U.I.C.);
cambi a termine (valuta a ricevere da residenti e da contropartite estere);
valori all'incasso (sull'estero e sull'Italia);
posizione « minus » (eventuale).

2) passivo

conti di pertinenza italiana (conti valutari, autorizzati, vari);
debiti verso corrispondenti italiani (banche e U.I.C.);
conti di pertinenza estera (in valuta);
debiti verso corrispondenti esteri (linee di credito);

cambi a termine (valuta a consegnare a residenti e contropartite estere);
cedenti valori all'incasso (sull'estero e sull'Italia);
posizione *plus* (eventuale).

L'obbligo del pagamento, che rappresenta la più importante delle limitazioni imposte dal sistema vigente alla gestione valutaria delle banche, si traduce in pratica nella necessità di eliminare giornalmente — sul mercato delle valute di c/valutario ordinario o finanziario, a seconda della natura delle operazioni sottostanti — le eccedenze in acquisto o in vendita che possono verificarsi nelle negoziazioni delle varie divise estere sia contro lire, sia contro altre valute (arbitraggi).

A questo fine va tenuto presente che le operazioni a termine costituiscono poste effettive fin dal momento della conclusione dei relativi contratti.

Il principio del pareggiamento trova attuazione nelle facoltà concesse alle banche di operare a termine con copertura a pronti e viceversa, entro il limite di un apposito massimale (pronto contro termine) e di detenere, come accennato, una posizione *plus*, alle condizioni prescritte dal Cambital (massimale pronto e termine).

Poiché la gestione valutaria delle banche comprende, nelle varie divise, tutti i rapporti di debito e di credito sia nei confronti dell'interno che dell'estero, prendendo in esame le sole attività e passività, a pronti e a termine, attinenti ai rapporti in valuta estera con la clientela « non residente » (privati e banche), si determina la « posizione in divisa sull'estero ».

Considerato, peraltro, che i rapporti con la clientela « non residente » sono intrattenuti anche in lire, dalla somma algebrica della posizione in valuta con il saldo delle attività e passività in lire verso l'estero (a pronti e a termine) si determina la « posizione complessiva netta sull'estero (in valuta e in lire) ».

Le poste che concorrono a determinare tale posizione complessiva verso l'estero (rilevata quindicinalmente dall'U.I.C.) sono le seguenti:

- 1) totale delle attività a breve termine in valute convertibili;
- 2) totale delle altre attività in valute di c/valutario;
- 3) totale delle passività in valute di c/valutario;
- 4) saldo delle operazioni a termine contro lire di conto estero e di « c/capitale » (lire a ricevere o lire a consegnare);
- 5) totale delle attività in lire di « c/estero », e di « c/capitale » (utilizzo di facilitazioni in lire concesse all'estero);
- 6) totale passività in lire (conti « estero », conti « capitale »)

Ovviamente, in relazione alle contingenti necessità del Paese, determinate dalla situazione economica, l'autorità valutaria può disporre che la citata posizione netta venga mantenuta pareggiata ovvero possa essere creditoria o debitoria.

Il massimale pronto contro termine è un massimale operativo. È un'agevolazione per il « pareggiamento » data alle banche dall'UIC, consistente nella concessione di un plafond di credito, per un certo tempo. Entro i limiti di tale plafond alle banche è concessa la facoltà di operare a termine con copertura a pronti e viceversa.

Consente alle banche di effettuare qualunque operazione per approvvigionamento di valuta a prezzi vantaggiosi.

Il massimale pronto e termine è invece un massimale di gestione. L'UIC concede un plafond di credito consistente nella deroga al pareggiamento della posizione. Autorizza quindi a detenere una posizione *plus*, entro i limiti del plafond suddetto, costituito da dollari USA ceduti direttamente dallo stesso UIC a determinate condizioni. Serve soprattutto per finanziare la clientela.

Per posizione in cambi s'intende il complesso delle attività in valuta facenti capo ad una banca ossia il complesso dei rapporti attivi e passivi in valuta intrattenuti con « residenti » e « non residenti ».

Per posizione netta verso l'estero s'intende la posizione debitoria o creditoria della banca esclusivamente nei confronti dei « non residenti ». Ai fini del calcolo di detta posizione, vanno considerati tutti i rapporti, espressi sia in valuta che il lire di c/estero.

2. — CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA

L'attività valutaria che la banca svolge nei confronti della clientela residente e non residente deve essere espressa, ai fini contabili, in una delle valute di conto valutario attualmente fissate dall'UIC.

La contabilizzazione delle operazioni deve tener conto di due diversi momenti:

la prima fase è rappresentata dalla rilevazione delle varie operazioni nella contabilità estero;

la seconda fase, nella quale la contabilità estero, viene incorporata nella contabilità generale della banca.

Il tramite tra i due momenti considerati è rappresentato dal conto gestione cambi nel quale vanno registrate, al controvalore in lire, tutte le negoziazioni di valuta (riguardanti sia la negoziazione valuta contro lire che valuta contro valuta).

Funziona a costi e ricavi e il saldo rappresenta per la banca, dedotte le giacenze, l'utile o la perdita.

Le transazioni a termine, fino alla loro conclusione, non passano per tale conto. Infatti in esso passano tutte le operazioni che hanno avuto un esito per cassa.

Questo conto non fa parte del piano dei conti in valuta ma del piano dei conti in lire perché tutti i movimenti sono espressi in lire.

Avremo poi tanti conti quante saranno le divise trattate (uno per ogni valuta trattata).

Accanto ad un sistema di rilevazione contabile c'è un sistema di rilevazione statistica che consente di rilevare causali, movimenti, valute, al fine di fare le segnalazioni e comunicazioni all'UIC e di consentire alla banca una conoscenza delle proprie attività.

3. — CRITERI FONDAMENTALI DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

Considerando la prima fase di rilevazione delle varie operazioni nella contabilità estero, si deve tener presente che i regolamenti di

dette operazioni avvengono movimentando particolari conti definiti: « conto nostro » e « conto loro ».

Per « conto nostro » s'intende quello intrattenuto in valuta dalla banca italiana presso un qualsiasi corrispondente dell'estero; per « conto loro » s'intende viceversa quello intrattenuto in lire dal corrispondente estero presso una banca agente italiana.

Per chiarire meglio la portata di quanto sopra sinteticamente esposto, si porta l'esempio di una banca agente che inizia la propria attività valutaria: primo compito sarà quello di costituirsi una disponibilità all'estero. A seguito di accordi presi con il corrispondente estero, la banca italiana aprirà un « conto nostro » su cui farà affluire la valuta acquisita (linea di credito con banca estera o banca italiana, deposito, giro da altro corrispondente, eccetera).

Nell'ambito del plafond così costituito la banca potrà disporre pagamenti a seguito di richieste della propria clientela; potrà parimenti trasferire parte delle disponibilità anche mediante conversione in altra valuta su conti intrattenuti presso altro corrispondente. In definitiva utilizzerà i fondi per compiere tutte quelle operazioni previste dall'ordinamento valutario italiano. Analogamente il corrispondente estero potrà accendere presso la banca italiana un « conto loro » con le stesse modalità di costituzione e movimentazione citate.

A questo punto prima di passare ad una ricostruzione pratica del « massimale pronto contro termine » è opportuno ribadire che le banche hanno la possibilità, nel limite del pareggiamento, di controbilanciare operazioni a termine, siano esse positive o negative, con operazioni a pronti di segno contrario. Poiché queste operazioni sono l'unico canale che mette in comunicazione la Tesoreria lire della banca con la Tesoreria valuta, le autorità valutarie ai fini di un controllo della liquidità, hanno stabilito per ogni singola banca un certo massimale sempre espresso in lire. Il controllo del rispetto del massimale va fatto sempre tenendo conto di tutte le operazioni a termine contro lire attuate con controparte « residenti » e « non residenti ». La somma delle operazioni si attua tenendo conto delle poste attive che avranno pertanto il segno positivo (sono le poste di cambi a consegnare e di conseguenza lire a ricevere) o di quelle passive che avranno segno negativo (sono le poste di cambi a ricevere e di conseguenza lire a consegnare). Dato che il massimale è espresso in lire conviene considerare solamente la differenza tra lire a ricevere e lire a consegnare. Lo sbilancio fra le due poste va controllato con il massimale stabilito dall'UIC a cui deve essere inferiore o uguale.

Per esemplificare quanto detto, procediamo alla ricostruzione pratica di una posizione del massimale pronto contro termine.

4. — MASSIMALE PRONTO CONTRO TERMINE

Esso si riferisce a tutte le operazioni, sia le operazioni a termine secco, sia le *swop*. Per operazioni a termine si intendono quelle con termini superiori ai sette giorni.

Da notare che a partire dal maggio 1976 l'UIC ha stabilito che le operazioni con valuta di regolamento da 2 a 7 giorni si devono

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

intendere a termine dato che vanno inserite nel massimale pronto contro termine. Sempre dal maggio 1976 sono vietate le operazioni cosiddette *day to day, over night, to morrow next* perché si speculava sulla lira anche a giornata.

Procediamo ad una ricostruzione della posizione del massimale pronto contro termine.

Vendita di dollari	1.000.000 al c. di 870 =	870.000.000
Acquisto di dollari	1.000.000 al c. di 868 =	868.000.000
Acquisto di marchi tedeschi	1.000.000 al c. di 350 =	350.000.000
Acquisto di marchi tedeschi	500.000 al c. di 345 =	172.500.000
Vendita di franchi svizzeri .	1.000.000 al c. di 340 =	340.000.000

Lire a ricevere

870.000.000

340.000.000

 1.210.000.000

Lire a consegnare

868.000.000

350.000.000

172.500.000

 1.390.500.000

1.210.000.000

 180.500.000

Lo sbilancio non è altro che l'utilizzo del massimale pronto contro termine che non deve superare l'importo in lire stabilito dall'UIC per ciascuna banca agente.

Acquisto dollari a 870 con valuta 2 giorni successivi alla data di contrattazione

OPERAZIONE SWOP

Banca italiana cede con valuta 24/11 .	lire	870.000.000
Banca estera cede con valuta 24/11 . .	dollari	1.000.000
alla scadenza:		
Banca estera cede con valuta 22/12 . .	lire	865.000.000
Banca italiana cede con valuta 22/12 . .	dollari	1.000.000

Questa seconda parte dell'operazione *swop* va ad intaccare il massimale « Pronto contro termine ».

Nell'esempio precedente l'utilizzo del massimale era 180.500.000 che attualmente viene maggiorato di 865.000.000, cioè solo della parte a termine (*forward*) dell'operazione *swop*.

SITUAZIONE CAMBI A TERMINE AL 31 AGOSTO 1976
(le partite elencate sono quelle ancora in sospeso)

CAMBI A RICEVERE

dollari 125.000 Residente Privato
dollari 60.000 Residente
lire sterline 30.000 Non Residente
franchi francesi 290.000 Non Residente
lire sterline 100.000 Non Residente
marchi tedeschi 37.000 Non Residente
dollari 75.000 Residente
dollari 120.000 Residente
dollari 120.000 Residente

CAMBI A CONSEGNARE

dollari 125.000 Non Residente 30-9
dollari 400.000 Non Residente 27-9
dollari 60.000 Non Residente 6-10
lire sterline 30.000 Residente 15-10
franchi francesi 290.000 Residente 15-10
lire sterline 100.000 Residente 15-10
marchi tedeschi 1.650.000 Non Residente 15-10
marchi tedeschi 37.000 Residente 15-10
dollari 75.000 Non Residente 20-10
dollari 120.000 Non Residente 20-10
dollari 120.000 Non Residente 20-10

I dollari 400.000 e i marchi tedeschi 1.650.000 incidono sul massimale pronto contro termine in quanto provengono dalla tesoreria lire della banca.

Dopo aver visto la soluzione dei cambi a termine si rende necessario determinare la posizione relativa al massimale pronto contro termine.

Situazione relativa al massimale pronto contro termine al 31 agosto 1976 (la conversione delle valute in lire viene effettuata al cambio medio ufficiale UIC di fine mese).

CAMBI A TERMINE

Valuta a ricevere
(contro lire a consegnare)

da Residenti 420.525.000
da non Residenti 256.060.900

CAMBI A TERMINE

Valuta a consegnare
(contro lire a consegnare)

a Residenti	256.060.900
a Non Residenti	1.305.735.000
	<hr/>
	1.561.795.900
	676.585.900
	<hr/>
Saldo a ricevere	825.210.000

che deve essere compreso entro il massimale pronto contro termine.

Questo conteggio è stato fatto al cambio medio ufficiale UIC ma bisogna anche tener conto dei cambi di contrattazione che possono modificare la posizione relativa al massimale pronto contro termine.

5. — POSIZIONE IN CAMBI - PRATICA RILEVAZIONE

Abbiamo detto che per posizione in cambi di una banca si intende il complesso delle attività e passività in valuta della medesima nei confronti sia di residenti che di non residenti.

In base alle disposizioni vigenti emanate dalla Banca d'Italia, tale posizione deve risultare giornalmente pareggiata, salvo sbilanci di trascurabile entità.

Il pareggiamento deve essere rispettato nell'ambito delle seguenti aree valutarie:

- 1) Dollaro USA;
- 2) Valute CEE;
- 3) Altre valute di conto valutario;
- 4) Altre valute.

Tutte le valute acquistate o vendute dalla banca devono essere immesse o prelevate dalla « posizione in cambi ».

Le Autorità Valutarie alla fine della giornata faranno il « saldo » finale con quelle banche che non saranno riuscite a fare il « pareggiamento » con le operazioni di mercato. Ogni banca durante la sua giornata avrà effettuato una serie di acquisti e vendite tramite il Centro cambi che sta presso la Direzione centrale e una serie di acquisti e vendite tramite gli Uffici cambi, delle filiali, proiettate queste più nel settore delle merci e quindi di supporto agli operatori commerciali.

Il pareggiamento può avere, come detto, sfasature di trascurabile entità. È importante notare che soltanto le operazioni di acquisto e vendita modificano la « posizione ».

Non concorrono allo sbilanciamento, cioè, né i depositi, né i prestiti in quanto tali istituti sono rappresentativi di un credito e di un debito.

Bisognerà quindi distinguere fra operazioni che modificano la posizione della banca ed operazioni che non modificano tale posizione.

Occorrerà pertanto in sede d'ispezione, individuare tutte le operazioni fatte dal « cambista » in un certo giorno per ricostruire la posizione di quel giorno. Se non si trovano le *fiches* del cambista bisognerà prendere tutte le « Contabili » dare e avere dei vari conti.

Può essere interessante ricostruire la posizione a pronti e quella a termine in modo da poter controllare il rispetto dei massimali pronto e termine.

I massimali di impegni di concludere operazione *swop* di valuta contro lire sono regolati e determinati dalle autorità monetarie e si chiamano massimali pronto contro termine.

Le operazioni a termine che vanno da due a sette giorni vanno considerate per l'utilizzo del massimale pronto contro termine.

Le banche si presentano in Borsa per acquisti o vendite, solo per gli « sbilanci » commerciali che vengono contrattati a listino, essendo fatti sulla base di ordini, non correndo così il rischio di cambio che altrimenti ci sarebbe nel trattare ciò che è stato regolato con quotazioni all'istante.

6. — PAREGGIAMENTO DELLA POSIZIONE IN CAMBI

Il pareggiamento della posizione in cambi non è riferito al complesso di tutta l'attività in valuta della banca, come in passato; ma va ottenuto distintamente per le quattro aree valutarie stabilite dall'UIC e precisamente per l'area del dollaro USA, per l'area delle valute CEE, per l'area delle altre valute di c/valutario, per l'area delle altre valute.

Nell'ambito di ciascuna area, con esclusione di quella del dollaro naturalmente, si avranno tante posizioni quante sono le valute ivi comprese. Ai fini del pareggiamento, tali singole posizioni dovranno essere sommate algebricamente per ricavare il saldo unico globale dell'area considerata, saldo che deve essere nullo o di trascurabile entità. Poiché gli addendi non sono omogenei, ogni singola posizione dovrà essere convertita con riferimento ad una valuta di comodo oppure in lire.

Praticamente, per ottenere il pareggiamento, nelle banche vengono presi in considerazione gli ordini ricevuti dalle banche entro le 12,30, che vengono evasi in giornata. Ogni filiale, ricevuti gli ordini dal cliente (operazione a pronti) fa il saldo e comunica alla direzione centrale se cede o acquista valuta ai fini del pareggiamento della posizione in cambi. Analogamente farà la direzione centrale che al termine della giornata dovrà dichiararsi compratrice o venditrice di valuta. Le contrattazioni che si svolgono in Borsa per la determinazione del listino sono effettuate soltanto dagli agenti di borsa. Le banche non intervengono.

Le contrattazioni fra banche si dicono *at call* « per chiamata » (al telefono). Una banca che ha bisogno di acquistare valuta, chiama una propria corrispondente e chiede i prezzi ai quali questa è disposta a vendere. La banca chiamata dà due cifre: la prima si riferisce alla quotazione alla quale è disposta a vendere valuta (prezzo danaro); la seconda ad acquistare (prezzo lettera).

La banca che riceve tali quotazioni può accettarle e fare degli ordini che vincolano la banca chiamata alle cifre esposte (regola dell'applicazione).

Una delle figure preminenti della banca è il cambista (*dealer*) il quale ha il compito di mantenere sempre pareggiata la posizione in cambi della banca e per fare ciò aggiorna costantemente i saldi, segue il corso dei cambi ed il prezzo medio già pagato per gli acquisti di valute. In base all'esame comparato di tali dati decide se acquistare o vendere valute e a quali prezzi.

Riepilogando: quando la banca chiamata dà un prezzo di una valuta, dichiarandosi così compratrice, si dice quel prezzo essere il prezzo denaro. Quando la banca chiamata dà un prezzo di una

valuta, dichiarandosi così compratrice, si dice quel prezzo essere il prezzo lettera .

È chiaro che se la banca chiamata non ha interesse a vendere o comprare, darà ai prezzi denaro e lettera valori di molto superiori a quelli correnti sul mercato in quel momento, dissuadendo così la propria controparte. Per prassi consolidata la banca chiamata dà sempre i due prezzi.

Quando c'è la contrattazione effettiva per l'acquisto o la vendita di valute si dice che c'è il prezzo fatto.

Chiusa la Borsa (in Italia), le contrattazioni di valuta fra banche continuano (in gergo si dice il dopo Borsa) e tale attività viene messa in opera fra banche europee e banche americane che, a causa del fuso orario, sono operanti durante la chiusura delle prime. Tali contrattazioni influiscono sulle quotazioni dei valori alla Borsa di New York i cui valori di chiusura, a causa sempre del diverso fuso orario, con cui questa chiude quando aprono le Borse valori europee, influiscono sulle quotazioni di apertura delle valute presso queste ultime.

7. — INTERVENTI BANCARI NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

Gli interventi che una banca effettua nelle operazioni con l'estero sono:

a) intermediazione *import-export* che consiste in:

- pagamenti effettuati in favore di non residenti;
- incassi da parte di non residenti;
- aperture di credito dall'estero in favore dell'Italia e viceversa;
- commercio di transito;
- incassi e pagamenti di documenti ed effetti;
- concessione di crediti documentari, a vista o contro accettazione di tratta;

b) intermediazione finanziaria che riflette:

- finanziamenti ad operatori italiani, in valuta;
- finanziamenti ai titolari di conti autorizzati;
- garanzie, avalli e fidejussioni;

c) intervento sul mercato dei cambi per esigenze operative o per motivi speculativi.

Le banche intervengono sul mercato per l'acquisto di valuta o per la intermediazione o contrattazione.

Le forme più ricorrenti sono:

- *Spot*: acquisto a pronti di valuta contro valuta o contro lire (valuta due giorni successivi alla trattazione);
- *Swap*: riporto di divisa a termine con contropartita a pronti (la seconda parte delle operazione si chiama *forward*);
- *Outright*: acquisto o vendita di valuta contro valuta o contro lire a termine secco (cambio prefissato);

d) contrattazione di depositi.

In relazione alla provenienza il deposito può essere:

- 1) attivo se costituito all'estero;
- 2) passivo se ricevuto dall'estero.

In relazione alla scadenza i depositi possono essere:

- *at call* rimborsabile a vista (entro le ore 12 - l'ordine deve arrivare in mattinata);
- *two days notice*: con preavviso di due giorni;
- dal venerdì al lunedì: deposito che la banca nazionale o dell'Europa occidentale dà, per esempio, ad una banca americana col patto del rimborso al lunedì;
- *seven days notice*: con preavviso di sette giorni;
- depositi con scadenza oltre sette giorni fino ad un anno. Se il deposito supera l'anno occorre l'autorizzazione dell'UIC.

8. — ORGANIZZAZIONE DELLE BANCHE

Presso la direzione generale si trova l'Ufficio di segreteria, l'Ufficio di contabilità che accentra tutte le operazioni poste in essere dalle dipendenti, l'Ufficio di raccolta che si interessa della modulistica da inviare all'UIC.

La direzione generale ha il compito anche di:

- curare il pareggiamento dei cambi (le filiali infatti pareggiano con la Direzione);
- tenere i rapporti con corrispondenti esteri;
- vigilare sulle filiali in ordine all'osservanza della normativa.

Le sedi periferiche hanno compiti squisitamente esecutivi di intermediazione.

Anche presso tali sedi troveremo una segreteria che però seguirà soltanto conti di pertinenza italiana, un Ufficio di contabilità per la comunicazione alla direzione generale dei dati necessari per il pareggiamento e per consentire il mantenimento delle disponibilità. Presso tali sedi periferiche si troverà anche un ufficio « forestieri » preposto alla negoziazione di biglietti di banca stranieri contro lire nonché delle assegnazioni ai residenti della valuta consentita e delle banconote permesse (lire 35.000 in banconote da lire 10.000) per turismo. Avremo inoltre un ufficio documentale che ha il compito di spedire all'estero titoli per aprire crediti su presentazione di adeguata documentazione.

Centro cambi è un ufficio che si trova anche presso le banche agenti e si occupa del pareggiamento (il suo capo, il cambista, si chiama *dealer* e si occupa dei conti « nostri » con operazioni (*swap*, *spot*, ecc.) o con linee di credito.

9. — I CONTI

I corrispettivi di tutte le operazioni passano nei Conti di attesa (*Stand by*) che hanno validità massima di trenta giorni.

Durante questo periodo l'operatore può utilizzare gli importi di sua competenza in un Conto valutario di diretta acquisizione che ha la durata massima di sette giorni. Oltre tale periodo tale conto

diventa Conto valutario di giro che ha la durata di due giorni. Il Conto valutario di giro non è convertibile.

Il conto valutario di diretta acquisizione può essere utilizzato per operazioni di negoziazione e per operazioni di pagamento all'estero.

È importante ricordare la circolare 323/A dell'UIC che prescrive che per le lire non va aperto il conto di attesa.

In relazione alla utilizzazione delle valute del Conto valutario di diretta acquisizione si formano due mercati:

1) dei biglietti;
2) delle valute di conto valutario,
che hanno bisogno, per il funzionamento, di operatori necessari che sono:

a) Banca d'Italia e UIC che regolano tutte le attività;
b) banche agenti,
c) cambiavalute,
d) centri di raccolta (banche o privati abilitati a svolgere funzioni di cambiavalute).

} hanno il compito della raccolta

10. — MERCATO DEI BIGLIETTI

Trova il suo fondamento nel decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, articolo 9.

L'offerta dei biglietti può essere fatta da:

- non residenti in soggiorno in Italia;
- banche estere che possono negoziare banconote o per ottenere in cambio banconote italiane;
- residenti che hanno ricevuto valuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 476;
- residenti che al rientro da viaggi all'estero hanno residui in valuta;
- operatori che hanno ricevuto banconote in pagamento di transazioni commerciali o prestazioni di servizi purché la banca accerti che tali banconote siano direttamente provenienti dall'estero;
- rimesse degli emigrati.

La domanda dei biglietti viene fatta:

— dai residenti che si debbono recare all'estero e che possono ottenere assegnazioni di valuta fino a lire 500.000 per anno solare. È opportuno notare che i residenti possono portare all'estero lire 35.000 in biglietti italiani, controvalore di lire 65.000 in valuta e lire 400.000 in altri mezzi di pagamento esigibili all'estero (bonifico, lettere di credito, *travel cheque*, etc.);

— da non residenti che ritornano all'estero e che convertono le lire residue;

— da residenti che debbono regolare transazioni con l'estero. In tal caso l'invio dei biglietti di Stato deve essere curato dalla

banca. Questa non può consegnare direttamente al residente più di un biglietto del valore di 100 dollari;

— dai titolari di conto estero che possono convertire i loro fondi (lire di conto estero) in banconote estere.

Tali domande ed offerte formano il mercato e determinano le contrattazioni in base alle quali si formano le quotazioni delle banconote.

Le valute si quotano in grosso taglio e in piccolo taglio.

Le quotazioni suddette vengono pubblicate nei listini delle Borse valori. La quotazione del grosso taglio è più alta rispetto a quella del piccolo taglio.

Le banconote possono essere:

1) di paesi a convertibilità piena e accreditamento pieno sui conti esteri. È una quotazione molto vicina a quella del conto valutario;

2) di paesi a convertibilità piena, ma con modalità di accreditamento limitative;

3) di paesi con convertibilità dichiarata, ma con accreditamento in particolari conti impiegabili per particolari esigenze;

4) di paesi che hanno dichiarato la non convertibilità dei biglietti che quindi (esempio rublo) non sono accreditabili in conto.

Su questo mercato le contrattazioni avvengono soltanto a pronti.

Anche per i biglietti in Italia c'è una norma secondo la quale le valute vengono regolate a due giorni dopo la contrattazione.

Listino quotazioni *tel quel* significa che si applicano i cambi esposti in tale listino.

Nel caso in cui la banca non abbia la quotazione ufficiale di una valuta può applicare uno scostamento, o scarto forfettario, del 30 per mille.

I bonifici su addebiti su conti esteri debbono essere fatti sempre a persone identificabili. Sono vietati accreditamenti su conti con numeri o nomi di fantasia.

La banca può accettare banconote per l'estinzione dei bene-stare bancari purché si accerti che la provenienza di dette banconote sia diretta dall'estero. Nel caso tale norma non venga osservata viene commessa una infrazione da parte della banca e dell'operatore economico prevista dalle transazioni invisibili.

I controlli alle banche sono sempre controlli « per campione ». In tale occasione potranno trovarsi un numero ed una partita che dovranno corrispondere ad un partitario e relativo bonifico.

11. — MERCATO DELLE VALUTE DI CONTO VALUTARIO

Questo mercato è regolato dalle norme contenute nel decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586.

In questo mercato operano soltanto le banche abilitate ad « operare in cambi » e solo su esso si esplicano gli interventi delle autorità monetarie.

Le componenti della domanda e dell'offerta sono così rappresentate:

Offerta:

— dai residenti che cedono i fondi eccedenti al proprio fabbisogno dei propri conti valutari;

— dai titolari di conto autorizzato. Tale conto, in valuta, è concesso, a determinate categorie di persone in relazione all'attività che queste svolgono (compagnie di navigazione, assicurazione, bunkeratori, transitari, spedizionieri) collegate a ricorrenti introiti ed esborsi di valuta estera. L'UIC fissa un massimale superato il quale i fondi eccedenti devono essere ceduti;

— dai titolari di conti speciali (conti che vengono concessi in base a speciali necessità per cui vengono fissati termini di durata e massimali);

— da banche in relazione ad operazioni proprie.

Domanda:

può essere alimentata:

— da non residenti;

— da banche agenti che possono trovarsi in posizione non rarsi lire per il pareggiamento della propria posizione;

— da Banche agenti che possono trovarsi in posizione non pareggiata (e quindi offerta o richiesta);

— da residenti che debbono estinguere finanziamenti ricevuti;

— da non residenti che desiderano convertire il conto estero.

Su questo mercato le contrattazioni avvengono a pronti e a termine a seconda che le contrattazioni avvengano tra banche e privati, fra banche agenti e fra banche nazionali e estere.

Le operazioni con privati in genere avvengono a prezzo di listino sulla piazza operante o listino ufficiale.

12. — OPERAZIONI SUL MERCATO DELLE VALUTE

a) Operazioni a pronti.

Le operazioni a pronti si chiamano *spot*. Consistono nell'acquisto a pronti, di valuta contro valuta o conto lire. In queste operazioni la valuta viene resa disponibile due giorni feriali dopo la contrattazione.

Nelle contrattazioni valutarie, e quindi anche nelle operazioni a pronti vige la regola « dell'applicazione »: cioè una banca dando le sue quotazioni ad un'altra banca, che la interpella, rimane impegnata ad acquistare o vendere ai prezzi indicati (denaro e lettera).

Per esempio: la banca Von Willier chiede alla Banca nazionale del lavoro la quotazione del dollaro.

La Banca nazionale del lavoro comunicherà:

dollaro 860,40 (prezzo denaro);

dollaro 860,55 (prezzo lettera).

Qualora la prima banca accettasse le quotazioni date, la Banca nazionale del lavoro sarebbe tenuta, dall'osservanza di un codice di onore, a dare corso all'operazione anche se in perdita. Se la banca chiamata non avesse avuto intenzione di operare avrebbe potuto alzare le quotazioni; per esempio: dollaro 865,40-865,55 scoraggiando così la banca Von Willier.

b) *Mercato dei depositi (eurodivise).*

Per eurodivisa s'intende una valuta di pertinenza di non residenti nel paese in cui la valuta stessa ha corso legale. In questo mercato operano le banche centrali, le aziende di credito italiano ed estere, grosse società finanziarie e organismi internazionali. Vi si contrattano prestiti sotto la forma tecnica di depositi dati o ricevuti. Si trattano valute a tassi che non possono essere superiori a quelli che vigono sui mercati del paese in cui circola quella valuta.

Le quotazioni vengono espresse in termini di tasso percentuale annuo col sistema della doppia quotazione: una che indica il tasso al quale la banca chiamata accetta depositi (denaro), l'altra che indica il tasso al quale la banca stessa dà depositi (lettera).

c) *Operazioni « a termine ».*

Si ha un'operazione a termine quando un operatore si impegna oggi a cedere o acquistare valuta ad un prezzo prefissato ad una data scadenza.

Le operazioni a termine possono essere a termine secco (*outright*) o a « riporto » (*swap*).

Si ha un'operazione a termine secco quando si effettua un'operazione fissando un cambio ad una determinata data. A quella data avverrà la consegna della valuta. Quindi all'atto della contrattazione c'è solo un impegno mentre il passaggio della valuta e l'applicazione del cambio fissato avverranno al termine stabilito senza tenere conto del cambio in quel momento vigente. Si ha, invece, il riporto quando l'operatore acquista o vende oggi con impegno di rivendere o riacquistare ad una data scadenza e ad un prezzo fissato.

Le contrattazioni a termine con clientela devono essere riferite ad una operazione specifica e documentata e la valuta acquistata o venduta non può essere usata per scopi diversi da quelli dichiarati e documentati.

Si può fare un'operazione a termine anche a copertura di finanziamenti quando questi sono fatti in valuta diversa da quella contrattata, in relazione alle operazioni messe in atto e serve per coprirsi dai rischi di cambio.

Le operazioni concluse dalla banca entrano, al momento della contrattazione, nella posizione attiva e passiva della banca stessa.

Le operazioni a termine possono essere fatte con durata massima di 180 giorni.

Esiste anche la possibilità di rescindere il contratto prima della scadenza.

Le quotazioni a termine vengono espresse come scarto del cambio a pronti. Quando lo scarto del « denaro » è minore di quello « lettera » si dice che la valuta considerata fa premio o riporto sulla lira o su un'altra valuta base. Quando invece lo scarto « denaro » è maggiore di quello « lettera » si dice che la valuta considerata fa sconto o discount o deporto.

Tutte le operazioni di vendita e di acquisto, sia a pronti che a termine, vanno registrate sotto la data di contrattazione, al fine di poter determinare la posizione in cambi.

d) *Operazioni « outright ».*

Possono essere poste nei confronti di operatori commerciali (importatori ed esportatori) che chiedono in tal modo di essere coperti contro il rischio di cambio per le valute che dovranno acquistare o ricevere a fronte di transazioni con l'estero, o per finanziamenti all'importazione o all'esportazione. L'operazione deve essere documentata.

Per quanto concerne le operazioni di carattere finanziario, lo ordinamento valutario italiano non consente operazioni della specie, salvo specifica autorizzazione dell'UIC. È invece consentita la effettuazione di operazioni a carattere speculativo sull'andamento dei cambi.

Tali operazioni si possono fare per valuta contro valuta, in quanto tale forma non comporta l'impiego di liquidità interne; non è ammessa invece la transazione valuta contro lire perché verrebbe meno la possibilità di assolvere l'obbligo del pareggiamento.

Caso pratico. Un esportatore documenta alla banca un credito di 1.000.000 di dollari che dovrà incassare a tre mesi. La banca considererà:

- quotazione del giorno esempio 865,40;
- scarto 60-68;

essendo il prezzo denaro inferiore al prezzo lettera si dovrà sommare lo scarto al prezzo a pronti. La banca quindi calcolerà: dollari 1.000.000 a lire 925,40 valuta a tre mesi. Nella sua posizione la banca avrà così più un milione di dollari a termine.

Per pareggiare la propria posizione la banca dovrà o vendere a pronti 1 milione di dollari; o trovare la vendita di altra partita a termine in modo così di aver sempre pareggiata la sua posizione.

Nel sistema bancario attuale la banca sceglierà sicuramente la prima tecnica perché è più facile pareggiare con lo *swap* che con il termine secco.

Per effettuare lo *swap* la banca acquista a pronti un milione di dollari e rivenderà a termine tale somma. Si elideranno quindi le due operazioni a pronti e rimarranno quelle a termine facendo sì, in tal modo, di non impegnare la « Tesoreria » della banca con materiale sbilanciamento nell'esborso di valuta. Ciò che ha importanza, come si è visto, è lo « scarto » e pertanto l'operazione avrà esito favorevole qualora nell'operazione di *swap* sia stato appli-

cato uno scarto anche leggermente superiore a quello di cambio a termine secco (nell'esempio fatto il 62,50) indipendentemente dal valore del cambio a pronti.

e) *Operazioni swap.*

La tecnica *swap* può essere utilizzata per dar corso a tutte le operazioni già citate tenendo presente che per la banca essa risulta più vantaggiosa agli effetti del pareggiamento e che anche le quotazioni sono più favorevoli (attualmente sul mercato è quasi impossibile trovare quotati gli *outright*s).

Le operazioni possono essere:

— riporto di natura finanziaria (che fruttano la differenza di cambio fra due valute — arbitraggio d'interesse);

— di acquisizione divisa estera contro lire.

Tali operazioni sono limitate dal massimale pronto contro termine e di speculazione sulla tendenza del premio o dello sconto.

In sede d'ispezione alle banche sarà opportuno farsi dare, almeno quindicinalmente le eccedenze in acquisto e in vendita delle operazioni a termine (che scadono entro la quindicina) per controllare se sono stati rispettati i massimali. Nell'ambito di tale periodo di tempo si considereranno pareggiate le operazioni concluse in più o meno e si prenderanno in esame soltanto le eccedenze più o meno, cioè lo sbilancio.

13. — PROCEDURA PRATICA

a) *Quotazioni mercato a termine.*

Nelle operazioni commerciali è sempre vigente il sistema dell'ordine. Per le operazioni fra banche invece non c'è bisogno di documentare la richiesta.

Ad una contrattazione fatta sulla parola segue la conferma scritta per cui la parte documentale sarà successiva alla conclusione dell'operazione.

Nel corso delle ispezioni, per le operazioni a termine bisognerà controllare che la « conferma » sia stata data da un ufficio diverso da quello che ha fatto la contrattazione, perché non essendoci esborso di valuta, prima della conclusione del contratto qualora l'operazione venisse confermata dal cambista cioè dallo stesso soggetto che ha stipulato il contratto, di essa potrebbe non rimanere traccia.

La comunicazione dei due prezzi fatta dalla banca chiamata è valida momento per momento e può cambiare anche dopo pochissimi minuti in base alle informazioni ed all'aggiornamento del cambista. In pratica, il cambista, fatta l'operazione, compila la *fiche* che va a finire ad un ufficio che provvederà a sua volta a dare la « conferma ».

b) *Mercato a termine.*

La banca che chiama può chiedere la quotazione del dollaro a pronti e la banca chiamata darà le sue quotazioni.

Tra banche le operazioni sono ammesse per durata fino a 360 giorni.

La banca chiamata, in pratica, comunicherà:

	DENARO	LETTERA
1 mese	25	30
2 mesi	30	35
6 mesi	40	45

Le quotazioni vengono di norma fatte per scadenze tipiche: 1 mese, 3 mesi, 6 mesi. Le operazioni possono però essere fatte anche per « spezzoni » (una settimana, due mesi e due settimane, eccetera). La cifra riportata rappresenta lo scarto con il prezzo a pronti e quindi dovrà sommarsi (D) al prezzo denaro del pronti e (L) lettera al prezzo del pronti.

Considerato che, come abbiamo già visto, la quotazione già data del dollaro a pronti era di: 860,40-860,55 avremo:

quotazione del dollaro ad 1 mese: 885,40-890,55;

quotazione del dollaro a 3 mesi: 895,40-900,55;

quotazione del dollaro a 6 mesi: 900,40-905,55.

Si rammenta che in tale campo vale la regola dell'applicazione cioè la banca ha il diritto di dichiararsi compratrice o venditrice.

Si precisa che lo « scarto » si dovrà sommare se il prezzo lettera è superiore al prezzo denaro e si dice che la valuta quotata « fa premio » sulla lira.

Se è superiore il prezzo « denaro », vorrà dire che la seconda valuta, cioè nel nostro caso la lira, « fa premio » su quella quotata e lo scarto in tale caso si dovrà sottrarre.

14. — GESTIONE VALUTARIA

Settore di intermediazione. Provvista di fondi e impieghi.

Provvista di fondi.

- 1) Raccolta di fondi all'interno;
- 2) raccolta di fondi all'esterno (acquisizione di conti di non residenti in valuta);
- 3) utilizzo del massimale pronto contro termine;
- 4) utilizzo del massimale pronto e termine.

Operazioni di impiego.

- 1) Investimenti a breve termine (a vista, sette giorni, massimo 360 giorni);
- 2) acquisizione di particolari titoli (che rappresentano disponibilità a breve e di facile realizzazione);
- 3) concessione di c/anticipi;
- 4) crediti nei confronti di banche corrispondenti;
- 5) crediti nei confronti della clientela (residenti e non residenti);
- 6) depositi liberi e vincolati presso banche estere;
- 7) operazioni sconto effetti e titoli esteri;
- 8) conti nostri.

Tutto viene rilevato in un sistema contabile: in lire equivalente al c/gestione cambi (introiti ed esborsi) e in valuta.

Il saldo del conto gestione cambi rappresenta alla fine, dedotta la rivalutazione, l'utile o la perdita espressa in lire.

Fra le operazioni più attive della banca si possono indicare le operazioni a termine con acquisto a pronti anche mediante arbitraggi di interesse sfruttando la differenza del tasso sempre nello ambito del massimale pronti e termine.

15. — RIVALUTAZIONE DEI CAMBI

Le banche alla fine di ogni mese o trimestre usano fare una rivalutazione dei cambi al cambio medio della giornata considerata.

Tutte le disponibilità in valuta vanno a finire nei conti nostri e nella cassa valuta, interessando anche il conto gestione cambi.

16. — DOMANDA DI VALUTA SUL MERCATO A PRONTI CONTRO LIRE

A) *residenti (privati e banche in proprio).*

acquisti per:

- a) spese di viaggi e soggiorno all'estero a scopo di turismo, affari, studio e cura (per la parte dell'assegnazione soddisfatta con assegni in valuta);
- b) per pagamenti all'estero di operazioni autorizzate (merci, servizi e movimento capitali);
- c) per estinzione di finanziamenti in valuta accordati da banche italiane;
- d) per conversioni di lire di conto estero ricevute in pagamento dall'estero.

B) non residenti (privati e banche).

acquisti di valuta in contropartita con banche italiane contro cessioni di lire di conto estero comunque precostituite per:

a) semplice conversione di lire con altra valuta;

b) copertura di acquisti di lire a termine secco effettuate da banche estere alla loro clientela o altre banche estere. Tali operazioni collegano il mercato a pronti e il mercato a termine della lira;

c) operazioni di riporto ai fini di arbitraggio di interessi. Tali operazioni collegano il mercato monetario italiano ai mercati monetari esteri;

d) pareggiamento della posizione in cambi.

C) banche agenti italiane.

a) copertura di vendite di valuta a termine secco alla loro clientela (residente o meno). Tali operazioni costituiscono il canale di comunicazione tra il mercato a pronti ed il mercato a termine, della lira; ma unitamente ai saldi delle operazioni di riporto devono essere contenute nel massimale « pronto contro termine »;

b) operazioni di riporto ai fini di arbitraggi di interessi per trasformare cioè in valuta parte della loro tesoreria lire. Tali operazioni — nei limiti ammessi — collegano il mercato monetario italiano a quello degli altri paesi;

— acquisti di valuta per il pareggiamento della posizione in cambi in contropartita con banche estere, con banche italiane e con l'Ufficio italiano dei cambi con le ultime due contropartite sia in Borsa (di Roma e Milano) che fuori Borsa.

17. — OFFERTA DI VALUTA SUL MERCATO A PRONTI CONTRO LIRE**A) Residenti (privati e banche in proprio).**

— vendite di valuta:

a) di conto valutario entro i termini prescritti. Nei conti valutari predetti viene accreditata sia la valuta introitata dall'estero in regolamento di operazioni autorizzate sia quello di finanziamento all'esportazione. Quando è quest'ultima che viene negoziata, la vendita dell'esportatore rappresenta una anticipata cessione e la valuta che sarà effettivamente introitata dall'estero servirà al rimborso del finanziamento ottenuto;

b) di conto autorizzato obbligatoriamente per gli importi eccedenti il massimale fissato dal Ministero del commercio con l'estero e a facoltà del titolare del conto per gli importi compresi entro il predetto massimale; ovvero infine per la liquidazione definitiva del conto stesso;

c) di conto speciale, quando vengono meno i motivi che hanno giustificato la relativa apertura;

— vendite di valuta per importi non eccedenti il controvalore di lire 1 milione, quando, per volontà del beneficiario, non sia stata accreditata in conto valutario;

— vendite di valuta per ricavi di redditi o di smobilizzi di investimenti effettuati in proprio dalle banche.

B) *Non residenti (privati e banche).*

— vendite di valuta in contropartita con banche italiane per:

a) alimentazione dei loro conti esteri in lire qualunque ne sia lo scopo (per impieghi in Italia, per regolamento di operazioni ammesse, per rimborso di linee di credito in lire, eccetera);

b) copertura di vendita di lire a termine secco effettuata dalle banche alla loro clientela, residente o meno, o ad altre banche estere. Tali operazioni collegano il mercato a pronti e il mercato a termine della lira;

c) operazioni di riporto ai fini di arbitraggi di interesse. Tali operazioni collegano i mercati monetari degli altri paesi a quello italiano. Per le banche italiane i saldi netti delle operazioni di cui

a) copertura di acquisti di valuta a termine secco dalla loro termine»;

d) pareggiare la loro posizione in cambi.

C) *Banche agenti italiane.*

— vendite di valuta in contropartita con banche italiane o banche estere per:

a) copertura di acquisti di valuta a termine secco dalla loro clientela residente o meno. Tali operazioni costituiscono il canale di comunicazione tra il mercato a pronti e il mercato a termine della lira;

b) operazioni di riporto ai fini di arbitraggi di interessi, per trasformare cioè in lire parte della loro tesoreria in valuta. Tali operazioni — nei limiti ammessi — collegano il mercato monetario italiano a quelli degli altri paesi;

— vendite di valuta per il pareggiamento della posizione in cambi in contropartita con banche estere, con banche italiane e con l'Ufficio italiano dei cambi; con le ultime due contropartite sia in Borsa (Roma e Milano) che fuori Borsa.

18. — IL PIANO DEI CONTI — ESAME DEL MODULO 5/M

Per piano dei conti s'intende quel complesso di conti distribuiti in modo tale da poter rilevare debiti e crediti.

Il 5/M è un modulo di segnalazione mensile che le banche agenti sono tenute ad inviare entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento, all'UIC.

Scopo della compilazione del modulo 5/M è quello di determinare la « posizione in cambi » di una banca relativa alla valuta considerata. Sarà compilato un modulo 5/M per ogni valuta di conto valutario.

A) Disponibilità a vista.

In questa importante voce dell'attivo del modulo 5/M vengono inclusi tutti i « conti nostri » di cui la banca è intestataria, in quanto rappresentano disponibilità immediatamente liquide ed esigibili. Detti conti devono essere espressi in una delle valute di conto valutario e possono essere aperti presso una qualsiasi banca di un qualsiasi Paese. Questi conti devono inoltre presentare sempre un saldo positivo. Unica eccezione è rappresentata dagli « scoperti transitori di corriere » (vanno segnalati al passivo alla voce 1601) per cui il conto può presentare un saldo a debito per il tempo strettamente necessario a far affluire la copertura da altro conto.

Dalla disamina dei conti suddetti, si può, eventualmente, risalire ad illecite costituzioni di disponibilità all'estero, come vedremo nella parte terza del presente lavoro.

Nelle disponibilità a vista si comprendono altresì gli importi di assegni, effetti o altri titoli che, per caratteristiche di prossima scadenza o di certa solvibilità del debitore possono considerarsi immediatamente liquidi ed esigibili. Detti titoli debbono però essere di proprietà della banca (acquisti tramite operazioni di sconto o negoziazioni).

Si comprendono ancora tra le disponibilità a vista le banconote stilate in valuta estera spedite ai corrispondenti per l'accredito in « conto nostro ». Qualora i citati titoli od assegni non abbiano le caratteristiche succitate, devono essere appostati alla sottovoce « F » (come incasso di effetti e documenti scontati dalla banca).

Qualora i titoli di credito pervengano alla banca affinché ne curi l'incasso debbono essere compresi alla voce VI del 5/M (attivo) ed alla voce XVIII del passivo come contropartita.

Alla sottovoce « vincolati in collaterale » vanno compresi i fondi prelevati da conti nostri e accantonati a garanzia del pagamento di una transazione commerciale effettuata dall'operatore italiano (importatore).

Nella voce « vincolati a tempo » vanno compresi tutti i depositi sottoposti ad un particolare vincolo di tempo che va da due a centottanta giorni; qualora il vincolo sia superiore ad un anno, occorre l'autorizzazione dell'UIC.

Nell'esame dei depositi, occorre porre particolare attenzione al fine di accertare che la banca attui un effettivo pareggio fra le scadenze della raccolta e quelle degli impieghi.

Alla voce « investimenti a breve » vanno iscritti tutti i titoli di credito in valuta che per le caratteristiche di facile realizzo e breve durata possono essere considerati alla stregua di una disponibilità immediata.

Nella disamina delle voci più significative del modello 5/M non va tralasciata anche la voce « crediti per avvenuto utilizzo di linee di credito » in cui vanno comprese le linee di credito in valuta concesse da banche italiane a corrispondenti esteri.

L'utilizzo di dette linee di credito può avvenire per:

— scoperti transitori di corriere nell'ambito delle reciproche convenzioni (lo scoperto deve essere richiamato entro dieci giorni);

— conto anticipi: detta linea di credito può essere utilizzata per pagamenti, accettazioni, eccetera. Il rimborso dell'utilizzo deve avvenire entro 180 giorni;

— accettazioni in corso: sono le possibilità della banca estera di fare ricorso alla banca italiana per scontare carta commerciale già girata dalla banca estera, o di documenti rappresentativi della merce (nota di pegno, fede di deposito, eccetera).

Alla linea di credito concessa dalla banca italiana può fare ricorso il corrispondente estero anche quando al rapporto sottostante non partecipi un residente.

Alla voce « altri investimenti » vanno compresi tra gli altri i fondi di dotazione delle filiali estere di banche nazionali.

I titoli esteri in possesso della banca devono essere quotati in Borsa, mentre per i titoli italiani in valuta estera occorre una particolare autorizzazione del cambio.

Continuando nell'esame delle voci più importanti del modulo 5/M accenniamo ora alla voce:

B) *Crediti verso la clientela — Residenti.*

a) per regolamento importazione: sono i crediti che nascono per una banca in seguito ad un finanziamento concesso ad un importatore. Il rimborso deve avvenire entro 180 giorni dalla data dell'erogazione della valuta. In caso di regolamento anticipato, il finanziamento è obbligatorio ed il rimborso massimo può avvenire solo a merce sdoganata. Se il finanziamento viene effettuato dopo l'arrivo della merce il termine del rimborso è sempre di 180 giorni dalla data dell'arrivo della merce (regolamento posticipato).

Per il rimborso, le banche possono concedere proroghe fino ad un massimo di 180 giorni, pertanto i termini di rimborso di un finanziamento non possono superare l'arco dei 360 giorni;

b) per regolamenti altri: i finanziamenti possono essere concessi per causali diverse; le più importanti sono:

— finanziamento all'ENEL per importazione di energia elettrica dall'estero;

— pagamento di noli a carico dell'importatore (contratti FOB ed altri contratti particolari).

La valuta anticipata all'importatore viene accreditata in conto valutario ed assume la caratteristica di valuta di giro in contrapposizione alla valuta di diretta acquisizione. La valuta, cioè, può essere utilizzata dal titolare esclusivamente per regolare quella determinata operazione (anche in altra valuta), ma non può essere negoziata contro lire o convertita in altre valute (per evitare speculazioni);

c) a titolari di conti autorizzati: sono finanziamenti concessi, per momentanee deficienze di cassa, a determinati operatori economici (imprese di assicurazioni, compagnie di navigazione, bunkeratori, provveditorie marittime, spedizionieri, agenzie di viaggio). Il rimborso deve essere effettuato esclusivamente a carico del conto autorizzato quando arrivano i proventi dall'estero;

d) per accettazioni in corso: sono aperture di credito contro effetti (contro-documenti, contro-accettazione, o contro documenti accompagnati da tratta).

A fronte del credito che la banca ha verso il residente, avrà come contropartita un debito verso il corrispondente estero.

Siamo nel campo degli impegni e rischi in quanto la banca ha assunto un impegno a pagare con corrispondente estero;

e) per esportazione in conto deposito: si distinguono:

1) esportazione di merci in temporanea;

2) piazzamento promozionale (esempio merci esposte in fiera);

f) per esportazioni altre: si intendono quelle che hanno come corrispettivo la futura riscossione della cessione (valuta di diretta acquisizione). Da ricordare che al momento dell'accredito la banca non deve scaricare il modulo A/Export finché non sia arrivata la valuta dalla banca estera. Il modulo A/ Import invece sarà scaricato al momento del finanziamento.

19. — I MODULI VALUTARI

Per le operazioni commerciali esistono determinati moduli valutari:

— modulo A/Import A/Export per operazioni normali;

— modulo B/Import B/Export per operazioni regolate o in via anticipata o con dilazioni;

— modulo A/Import A/Export di procedura speciale — compilato direttamente dall'operatore (per operazioni da lire 1 a 2 milioni per particolari generi di merci);

— modulo A/Import A/Export RA: compilato dalla Banca d'Italia quale rappresentanza dell'UIC.

La banca può, con carattere di eccezionalità, consegnare all'operatore moduli in bianco, in casi di urgenza, di comprovata neces-

sità, e sotto la sua diretta responsabilità. I moduli vengono compilati dall'operatore. All'atto del ritiro dei moduli in bianco, l'operatore rilascia una lettera di carico relativa alla quantità dei moduli in bianco ricevuti, con l'impegno di restituirli entro quindici giorni (compresi i festivi) anche se non utilizzati.

E vietata la consegna dei moduli in bianco già muniti di firma da parte della banca. Per accertare eventuali infrazioni alla gestione dei moduli da parte della banca, si consiglia di procedere nel seguente modo:

— accertarsi dell'esistenza di uno scartafaccio, o registro di carico e scarico dei moduli valutari, che deve comunque funzionare in modo da far risultare se i moduli, nello scarico, sono stati consegnati in bianco o se sono stati utilizzati. Se tale registro non esiste, si esaminerà la raccolta delle ricevute per accertarsi se lo scarico dei moduli sia avvenuto per utilizzazione da parte della banca (confronto con la quarta parte del modulo stesso), o se essi sono stati consegnati in bianco (confrontare ricevute o lettere di impegno dell'operatore);

— richiamare tutti i moduli valutari che risultino essere stati consegnati in bianco agli operatori economici (controllare la posta in arrivo) al fine di verificare se il foglio in bianco sia stato consegnato preventivamente con la firma della banca;

— sono vietate abrasioni e cancellature sul modulo;

— tenere presente che gli spazi in bianco del modulo devono essere annullati tramite tratteggiamento;

— controllare se la scadenza del modulo è conforme alle disposizioni in vigore (utilizzo in dogana entro 60 giorni dalla data del rilascio);

— verificare che sia indicata la qualità e quantità della merce;

— controllare che sia indicato il prezzo, in caso contrario deve ritenersi la consegna del modulo analoga a quella del modulo firmato in bianco.